



ALLEGATO "B" al decreto n. 25 del 21 novembre 2017

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP UNICO INTERAZIENDALE
REGIONALE REGIONE MARCHE**

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

N. GARA SIMOG 6849924

REDATTO DA

Matteo Pasquali

Paola Lorito

Raffaele Chitarroni

Ancona, 21 novembre 2017



0	PREMESSA.....	6
0.1	Generalità.....	6
0.2	Capitolato d’oneri, documenti informazioni complementari.....	8
0.3	Istruzioni per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE e dei moduli predisposti dalla SUAM	9
0.4	Istruzioni per la corretta interpretazione del disciplinare di gara.....	11
1	OGGETTO DELLA PROCEDURA	12
1.1	Generalità	12
1.2	Partecipazione a più lotti.....	12
1.3	Lotti e Importi	13
1.4	Rinnovo e proroga.....	15
1.5	Codici identificativi.....	16
2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
2.1	Criterio prescelto.....	16
2.2	Lotto 1	16
2.2.1	Punteggio minimo complessivo degli elementi qualitativi.....	19
2.2.2	La formazione della graduatoria	20
2.2.2.1	La valutazione degli elementi qualitativi	20
2.2.2.1.1	Riparametrazioni	21
2.2.2.2	La valutazione degli elementi quantitativi	23
2.3	Lotto 2	23
2.3.1	Punteggio minimo complessivo degli elementi qualitativi.....	25
2.3.2	La formazione della graduatoria	26
2.3.2.1	La valutazione degli elementi qualitativi	26
2.3.2.1.1	Riparametrazioni	27
2.3.2.2	La valutazione degli elementi quantitativi	29
2.4	Rinvio alla disciplina di dettaglio.....	29
3	STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO	29
3.1	Stipulazione.....	29
3.1.1	Corrispettivo.....	29
3.2	Adempimenti propedeutici alla stipulazione.....	30
3.2.1	Richiesta documentazione.....	30
3.2.2	Verifiche e sanzioni.	32
3.2.3	Ulteriori adempimenti conseguenti alla revoca.	32
3.2.4	Escussione della garanzia provvisoria.	32
3.3	Durata.....	32
4	ORGANI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO	33
4.1	La responsabilità del procedimento.....	33
4.1.1	Il responsabile del procedimento di affidamento.....	33
4.1.2	Il responsabile del procedimento del committente.	33
4.1.3	La Commissione Giudicatrice.....	33
4.1.4	Gli adempimenti del responsabile del procedimento di affidamento.	34
4.1.5	Gli adempimenti del responsabile del procedimento del committente.....	35
4.2	I termini della procedura.	36
4.2.1	Proposta di aggiudicazione.	36
4.2.2	Aggiudicazione.	36
4.2.3	Aggiudicazione efficace.....	36
5	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA	36



5.1	Disposizioni generali.....	36
5.1.1	Lotto 2.....	36
5.2	Disposizioni relative agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”	36
5.3	Disposizioni particolari relative ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari.....	37
5.4	Disposizioni particolari relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.....	37
5.4.1	Generalità.....	37
5.4.2	Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica.....	38
5.4.3	Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune	39
5.4.4	Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica.....	40
5.5	Disposizioni particolari relative all’AAP e ad altri accordi internazionali	40
6	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	41
6.1	Introduzione.....	41
6.2	Assenza dei motivi di esclusione	41
6.2.1	Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, comma 2, comma 3 e comma 5, lettera l), del codice.....	41
6.2.2	Motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 4, del codice.....	42
6.2.3	Motivo di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere h), del codice.....	43
6.2.4	Motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera i), del codice.....	43
6.3	Requisiti di idoneità professionale	43
6.4	Requisiti di capacità economica e finanziaria	44
6.4.1	Requisito minimo.....	44
6.4.2	Bilanci nell’ultimo quinquennio.....	44
6.4.3	Indice medio di indipendenza finanziaria.....	44
6.4.4	Fatturato.....	44
6.4.5	Disposizioni relative ai bilanci rilevanti ai sensi del presente disciplinare.....	46
6.4.6	Disposizioni per i soggetti plurimi.....	46
6.5	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	47
7	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	47
7.1	Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.....	47
7.2	Documentazione ulteriore.....	49
7.2.1	Esame degli atti posti a base della procedura.....	49
7.2.2	Sopralluogo	49
7.2.3	Oneri per la sicurezza.....	51
7.2.4	Giudizio dell’operatore economico.....	51
7.2.5	Accesso all’offerta	51
7.2.6	Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003.....	51
7.3	Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.....	52
8	SUBAPPALTO.....	52
9	AVVALIMENTO	53
9.1	Disposizioni generali.....	53
9.2	Rapporto con il subappalto.....	53
9.3	Soggetti plurimi temporanei.....	54
9.4	Il contenuto minimo del contratto di avvalimento	54
10	OFFERTA.....	56
10.1	Il sistema	56



10.1.1	Gestore del Sistema.....	58
10.1.2	La registrazione al Sistema.....	58
10.2	Modalità e termine di presentazione dell'offerta	60
10.2.1	Modalità tecniche di partecipazione in caso di soggetto plurimo.....	63
10.2.2	Area comunicazioni	63
10.2.3	Forma di partecipazione	64
11	CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	66
11.1	Documentazione amministrativa.....	66
11.1.1	Documento di partecipazione alla gara.....	71
11.1.2	Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.....	72
11.1.3	Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore	75
11.1.4	Documentazione da produrre in caso di avvalimento.....	76
11.1.5	Dichiarazione di subappalto.	77
11.1.6	Documentazione relativa al contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005.	78
11.1.7	PASSOE.	79
11.1.8	Dichiarazione indicante le quote di partecipazione.....	80
11.1.9	Dichiarazione indicante le quote di esecuzione.....	81
11.1.10	Contratto di rete.	82
11.1.11	Mandato.	82
11.1.12	Dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del codice.....	84
11.1.13	Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari e soggetti assimilati.....	84
11.1.14	Certificazioni ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.....	85
11.1.15	Esame degli atti posti a base della procedura.	86
11.1.16	Utilizzo locali ulteriori	87
11.1.17	Attestazione Sopralluogo	87
11.1.18	Giudizio dell'operatore economico.....	87
11.1.19	Costi della sicurezza.....	87
11.1.20	Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	88
11.1.21	Procure speciali.	88
11.1.22	Documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list"	89
11.1.23	Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.....	89
11.2	Disposizioni particolari sulla documentazione amministrativa da produrre.	90
11.2.1	Bollo	90
11.2.2	Documento di partecipazione alla procedura.	91
11.2.3	DGUE, dichiarazioni ulteriori e "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"	91
11.2.4	Requisiti di capacità economica e finanziaria	92
11.2.5	Requisiti di capacità tecnica e professionale	92
11.2.6	Garanzia provvisoria.....	92
11.3	Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale	95
11.4	Atti relativi al RTI o Consorzio.....	96
11.5	Offerta Tecnica.....	97
11.5.1	Lotto 1.....	98
11.5.2	Lotto 2.....	99
11.6	Offerta Economica	100



11.6.1	Lotto 1.....	100
11.6.2	Lotto 2.....	102
11.6.3	Disposizioni comuni per la presentazione dell'offerta economica.....	104
12	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	105
12.1	Disposizioni generali.....	105
12.2	Nomina Commissione giudicatrice e sedute	106
12.3	Adempimenti di aggiudicazione.....	112
13	CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA	112
13.1	Disposizioni generali.....	112
13.1.1	Requisiti di capacità economica e finanziaria.	113
13.1.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale.	115
14	ONERI DOCUMENTALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	117
15	ACCESSO.....	118
15.1	Segreti tecnici e commerciali	118
15.2	Dati giudiziari e annotazioni sul Casellario informatico dell'ANAC.....	118
16	TUTELA DELLA PRIVACY.....	118
16.1	Introduzione	118
16.2	Finalità del trattamento.....	119
16.3	Natura del conferimento.....	119
16.4	Dati sensibili.....	119
16.5	Modalità del trattamento dei dati.	119
16.6	Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.	120
16.7	Diritti del concorrente interessato.	121
16.8	Titolare del trattamento.	121
17	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	121



0 PREMESSA

0.1 Generalità

Il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (nel prosieguo indicato come “SUAM”), con decreto del dirigente n. 25 del 21 novembre 2017, ha disposto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo indicato come “codice”), l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto denominato “Gestione del servizio CUP Unico Interaziendale Regionale” (nel prosieguo indicata come “procedura”) da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il profilo del committente della SUAM è il seguente <http://SUAM.regione.marche.it>.

La procedura viene indetta dalla SUAM in qualità di centrale di committenza ai sensi della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 – “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”, emanata in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 – “Stazione unica appaltante, in attuazione dell’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, disponibile e liberamente accessibile sul profilo del committente.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58> del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito.

SUAM si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) per



gestire le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell'offerta, d'analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del Decreto legislativo n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 12/2012, la SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all'affidamento della procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione e il committente provvede alla stipulazione ed alla esecuzione del relativo contratto o relativi contratti.

La procedura, è, infine, disciplinata dalla normativa regionale in materia di contratti pubblici, disponibile e liberamente accessibile sul profilo del committente.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere alla SUAM le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli estratti del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 5 del DM 02/12/2016 n. 108824.

Ai suddetti fini di rimborso, la SUAM comunica all'aggiudicatario l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'importo da rimborsare e le relative modalità.



In caso di ritardato rimborso, sul relativo importo sono applicati gli interessi legali con decorrenza dal 61° giorno e senza necessità di messa in mora. In caso di mancato o incompleto rimborso il relativo importo è portato in detrazione del primo pagamento in acconto per la prestazione resa.

0.2 Capitolato d'oneri, documenti informazioni complementari

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico in versione .pdf e .word, scaricabile sul profilo del committente e sul sito www.acquistinretepa.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 4, del codice le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari riguardanti la suddetta documentazione e, in generale, la procedura, devono essere formulate in lingua italiana entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del codice, le informazioni di che trattasi devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo

regione.marche.SUAM@emarche.it

Le informazioni ed i chiarimenti richiesti saranno disponibili in forma anonima, nei termini di legge, in formato elettronico, sul profilo del committente e sul sito www.acquistinretepa.it. In caso di indisponibilità del Sistema, la funzione di informazione e chiarimento è assolta unicamente mediante pubblicazione sul profilo del committente.



0.3 Istruzioni per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE e dei moduli predisposti dalla SUAM

Al fine di rendere tutte le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, ad eccezione di quelle necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, è possibile:

- a) utilizzare il modello DGUE accessibile come disciplinato nel presente atto in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara (allegato "E" al decreto di avvio della procedura)
- b) utilizzare i seguenti modelli:
 - DGUE accessibile in formato elettronico al seguente indirizzo:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter?lang=it>
 - moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come disciplinato nel presente atto in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara

Le ipotesi a) e b) sono alternative.

Si raccomanda l'utilizzo dell'ipotesi a) che consente di ottemperare a tutti gli obblighi dichiarativi di cui alla presente procedura. In tale ipotesi, il DGUE va compilato secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174).

Nell'ipotesi b) occorre compilare il DGUE utilizzando il documento di gara denominato "LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO PER IL DGUE". Inoltre, i moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come disciplinato nel presente atto in ordine alla disponibilità



ed all'accesso alla documentazione di gara sono da intendersi cumulativi e non alternativi al DGUE accessibile in formato elettronico all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>.

I moduli integrativi sono predisposti per essere compilati mediante semplice apposizione di segno grafico in corrispondenza di ciò che è di interesse. Gli stessi sono articolati in sezioni nelle quali sono riportate le istruzioni per la relativa compilazione.

Il concorrente che sceglie di utilizzare detti moduli può eliminare le sezioni o parti di esse non di interesse.

In materia di DGUE, la SUAM si atterrà alle seguenti indicazioni di cui al Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo indicata come "ANAC"):

- il DGUE può non prevedere l'elencazione espressa del nominativo dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art.80 del Codice;
- l'elenco in questione sarà richiesto al momento della verifica delle dichiarazioni rese;
- rimane ferma la responsabilità penale prevista dall'art.76 del DPR 445/2000 nei confronti del rappresentante legale o altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico che dichiara di essere a diretta conoscenza dell'idoneità morale dei soggetti elencati ai commi 2 e 3 dell'art.80, del Codice;
- è opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere.

A tale ultimo fine, costituisce sufficiente cautela sia la modulistica predisposta, sia le linee guida disponibili per la relativa compilazione.



Per le dichiarazioni necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, non sono stati predisposti moduli e, quindi, le stesse devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

0.4 Istruzioni per la corretta interpretazione del disciplinare di gara

Il presente disciplinare, è articolato in 17 capitoli, oltre la presente premessa che è da considerare parte integrante e sostanziale del disciplinare stesso.

In particolare, nel capitolo 1 vengono disciplinati gli aspetti della procedura relativi al suo oggetto, alla sua articolazione in lotti autonomi (con relative condizioni di partecipazione a più lotti), agli importi a base dell'intera procedura e dei singoli lotti, ai CIG.

Il capitolo 2 è dedicato alla disciplina del criterio di aggiudicazione.

Il capitolo 3 riguarda la stipulazione e la durata del contratto (corrispettivo; soggetti contraenti; forma e modalità; adempimenti propedeutici; durata).

Il capitolo 4 è relativo agli organi e ai termini del procedimento.

I capitoli 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano i soggetti ammessi alla procedura, i requisiti e le condizioni di partecipazione, il subappalto e l'avvalimento.

I capitoli 10 e 11 disciplinano le modalità di presentazione dell'offerta (il sistema, modalità e termini di presentazione dell'offerta) il contenuto dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica).

I capitoli 12, 13 e 14 riguardano lo svolgimento delle operazioni di gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, oneri documentali e soccorso istruttorio.

I capitoli 15 e 16 sono relativi alla disciplina dell'accesso e a quella della tutela della



privacy.

Il capitolo 17 disciplina le regole di condotta per l'utilizzazione del sistema.

1 OGGETTO DELLA PROCEDURA

1.1 Generalità

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La procedura oggetto del presente disciplinare consiste nell'affidamento della "Gestione del servizio CUP Unico Interaziendale Regionale" per la durata di 60 (sessanta) mesi. La procedura è articolata in due lotti prestazionali dettagliatamente disciplinati nel prosieguo del presente atto, nonché in tutti gli altri elaborati posti a base di gara, ivi compresi quelli tecnico-estimativi, disponibili e liberamente accessibili sul profilo del committente e sul sito www.acquistinretepa.it.

Per quanto riguarda il Lotto 2, si precisa che alla scadenza dell'appalto tutta l'eventuale infrastruttura predisposta dall'Aggiudicatario per l'erogazione dei servizi e il codice sorgente dei moduli software saranno automaticamente acquisiti in proprietà dall'Amministrazione, alla quale dovranno essere consegnati in condizioni di perfetta funzionalità e saranno oggetto di specifica verifica di conformità.

1.2 Partecipazione a più lotti.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del codice, ciascun concorrente, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, può partecipare ad uno o a entrambi i lotti costituenti la procedura.

I concorrenti plurimi e assimilati secondo la disciplina del presente atto, devono inserire nel Sistema al passo 1 denominato "Forma di partecipazione" il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del soggetto stesso (mandante-mandatario/consorziata/aderente a contratto di rete), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività



svolte per ogni lotto a cui intendono partecipare.

Le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste per la partecipazione alla procedura dalla documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà:

- i) inserire al passo 1 denominato "Forma di partecipazione" il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del R.T.I./Consorzio (mandante-mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte;
- ii) caricare a Sistema un diverso DGUE per ciascun lotto.

1.3 Lotti e Importi

La procedura, il cui ammontare complessivo a base di gara è pari a € 16.825.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al codice ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come "TU Sicurezza"), è suddivisa nei seguenti 2 lotti prestazionali:

LOTTO 1 - servizio di call center e back-office – importo complessivo a base di gara € 13.750.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è stimabile in € 2.200.000,00/anno.

Il Servizio per il LOTTO 1 comprende le seguenti prestazioni:

1. Prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini che intendono avvalersi del SSR della Regione Marche.
2. Gestione delle agende, ovvero apertura, chiusura, modifica agende su richiesta del personale delle aziende addetto al back-office delle agende.



3. Recall degli assistiti a seguito modifiche delle agende.
4. Help desk per le problematiche legate alla prenotazione, alle agende, ed in generale alle modalità di gestione delle agende ed all'utilizzo del software.
5. Help desk di primo livello per le problematiche legate alle infrastrutture, hardware e software. In quanto help desk di primo livello queste problematiche vengono trasferite alla struttura di supporto del servizio delle infrastrutture per interventi di secondo livello
6. Fornitura dei locali del call-center di Pesaro

LOTTO 2 - manutenzione del software e manutenzione/fornitura del server e degli apparati di comunicazione, sviluppo accesso nuovi canali di prenotazione – importo complessivo a base di gara € 3.075.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è stimabile in € 250.000,00/anno.

Il Servizio per il LOTTO 2 comprende le seguenti prestazioni:

1. Manutenzione e Assistenza tecnico-applicativa per il servizio di C.U.P. unico interaziendale regionale della Regione Marche
2. Manutenzione evolutiva della infrastruttura tecnologica, ovvero delle apparecchiature di elaborazione (server) di quelle di comunicazione (apparati di rete), della centrale telefonica per le attività del call-center, dei PC per postazioni di sportello. La server Farm dovrà essere trasferita dal sito di Fabriano al sito di Ancona in via Gentile da Fabriano
3. Servizi per la ridefinizione del sistema di Datawarehouse, che sia funzionale alle mutate esigenze della gestione delle informazioni di governo del CUP, nonché alle esigenze di alimentazione del datawarehouse Regionale.
4. Sviluppo per l'accesso a nuovi canali di prenotazione, prenotazione on-line per



MMG e Pediatri di libera scelta, prenotazione on-line per il cittadino, prenotazione attraverso dispositivi mobili, sviluppo di servizi a valore aggiunto rivolti ai cittadini

Per quanto riguarda il Lotto 2, si precisa che alla scadenza dell'appalto tutta l'eventuale infrastruttura predisposta dall'Aggiudicatario per l'erogazione dei servizi e il codice sorgente dei moduli software saranno automaticamente acquisiti in proprietà dall'Amministrazione, alla quale dovranno essere consegnati in condizioni di perfetta funzionalità e saranno oggetto di specifica verifica di conformità.

1.4 Rinnovo e proroga.

Per la procedura in oggetto è prevista l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice è prevista la possibilità di una opzione di rinnovo per una durata massima di 36 mesi, che potrà riguardare tutte le prestazioni dedotte in contratto oppure solo alcune di esse. Il relativo esercizio è subordinato ad una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione in relazione ai risultati conseguiti, all'effettiva esigenza di proseguire in tutto o in parte l'appalto, ed alla convenienza del rinnovo stesso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di rinnovo è pari a complessivi € 26.920.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui "TU Sicurezza", di cui € 22.000.000,00, oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui "TU Sicurezza" per il lotto 1 ed € 4.920.000,00 oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui "TU Sicurezza" per il lotto 2.

La durata massima del rinnovo è pari a 36 mesi e può essere disposto dal committente per tutte le prestazioni oppure limitatamente ad alcune delle prestazioni dedotte nel contratto ed è subordinato ad una valutazione discrezionale in relazione ai risultati conseguiti, all'effettiva esigenza di proseguire in tutto o in parte l'appalto ed alla convenienza economica.



1.5 Codici identificativi

La procedura è contraddistinta, anche ai fini delle contribuzioni dovute dagli operatori economici che intendono partecipare, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai seguenti codici identificativi della gara, nel prosieguo indicati come CIG:

LOTTI	OGGETTO	CIG
Lotto 1	Servizio di Call Center e back-office	7223425EDE
Lotto 2	Manutenzione del software e manutenzione/fornitura del server e degli apparati di comunicazione, sviluppo accesso nuovi canali di prenotazione	7223440B40

Si precisa che il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si intende partecipare e in ragione del relativo importo.

Per le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione si rinvia, per debita competenza, a quelle pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

2.1 Criterio prescelto.

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla SUAM ai sensi dell'art. 77 del codice.

2.2 Lotto 1



L'appalto sarà aggiudicato a lotto unico, pertanto saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutti i servizi richiesti nel lotto di riferimento.

L'offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto a base di gara, ivi compreso il suo allegato 1.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base ai seguenti elementi di valutazione per i corrispondenti punti di fianco indicati:

ELEMENTO	PUNTI
Prezzo	30/100
Elementi qualitativi	70/100

Il punteggio sopra indicato per gli elementi qualitativi, sarà ripartito in base ai seguenti criteri e sub criteri di valutazione, con i relativi punteggi e sub punteggi massimi assegnabili ed i rispettivi criteri motivazionali indicati:

"Tabella Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (elementi qualitativi)"				
	Criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica	punti sub criteri	punti criteri	criteri motivazionali
1	Progetto complessivo del servizio per il soddisfacimento delle esigenze indicate nel capitolato			
1.1	ottimizzazione del front-office in merito alla turnistica	10	26	La turnazione mensile, settimanale e giornaliera oraria deve poter rispondere ai picchi di massima richiesta al fine di garantire la necessaria continuità di servizio. Affiancamento in casi di sostituzione ovvero di inserimenti di nuovo personale
1.2	organizzazione e strutturazione delle funzioni di help desk	5		Strumenti utilizzati per la gestione del ticketing Tracciatura dei cambi di stato dei ticket, dello storico delle prese in carico dei singoli operatori e dei livelli di servizio. Dimensionamento del personale dedicato all'help desk
1.3	metodologie per la omogeneizzazione dei comportamenti, ivi compresa quella tra le due sedi call-center di Pesaro e Fermo	5		Gestione delle note operative agli operatori di call center. Modalità di differenziazione delle chiamate in caso di picchi (capacità di gestione delle priorità per guasti di cui al punto 4 capitolo I)



1.4	metodologie e soluzioni per la gestione e smaltimento dei 'recall'	6		Gestione della tempistica delle chiamate attraverso valutazioni parametriche che diano come risultato le ore / uomo necessarie per la gestione e l'espletamento delle attività
2	Completezza, qualità e attinenza del programma formativo del personale del Call Center (piano di formazione permanente)		7	Modalità di redazione e aggiornamento di documentazione "F.A.Q.": 1) Copertura di tutti gli ambiti oggetto del servizio 2) Frequenza e tempestività degli aggiornamenti 3) Semplicità nella ricerca dei contenuti Numero di giornate di formazione per operatore e quantità di richiami formativi nel periodo oggetto del contratto.
3	Qualità ed efficacia delle soluzioni di pianificazione e autocontrollo del Back-office e gestione agende		7	Adozione di uno strumento informatico per l'inserimento delle richieste ad uso sia dell'utente finale (ad esempio responsabile CUP ospedaliero) che degli operatori dell'Impresa con tracciatura e reportistica delle richieste attraverso indicatori dei vari cambi di stato, degli operatori che hanno in carico la richiesta, del rispetto dei livelli di servizio (work flow)
4	Qualità del programma di lavoro protetto			
4.1	soluzioni organizzative proposte per l'esecuzione del servizio mediante lavoratori disabili nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara	5	7	Valutazione dell'offerta in funzione: 1) delle soluzioni tecnologiche adottate per i lavoratori appartenenti alle categorie protette 2) dei locali scelti per il call center in termini di raggiungibilità con i mezzi pubblici e relativa facilità di accesso
4.2	dimora abituale del personale adibito all'espletamento dell'appalto	2		Appartenenza al territorio Comunale vicino alle sedi operative
5	Profili professionali delle risorse umane impiegate		4	Particolare esperienza nei call-center sanitari con particolare riguardo alla conoscenza delle tematiche e delle problematiche del servizio da espletare. La complessità e particolarità dell'ambito del call center CUP prevede necessariamente una conoscenza settoriale da parte degli operatori che, se presente, permette al servizio di essere più efficiente
6	Qualità Servizi di Sicurezza e Controllo accessi		3	Sistemi di controllo accessi finalizzato a mettere in sicurezza gli operatori (garanzia della loro incolumità fisica) e a garantire la massima protezione per garantire la necessaria continuità di servizio e la protezione dei dati.
7	Qualità e funzionalità dei locali della sede di Pesaro		5	Accessibilità, ergonomia delle postazioni, luminosità degli ambienti adatta al lavoro continuativo al terminale, condizionamento aria.
8	Condizioni migliorative del progetto		11	



8.1	Possesso della certificazione ai sensi della norma UNI EN 15838:2010/UNI11200 (Centri di contatto - Requisiti del servizio),	4		Possesso della certificazione ai sensi della norma UNI EN 15838:2010 (Centri di contatto - Requisiti del servizio)
8.2	Certificazione ISO 9001	1		Possesso Certificazione ISO 9001
8.3	Possesso della certificazione ai sensi della SA 8000:2008 (Responsabilità sociale d'impresa)	3		Possesso della certificazione ai sensi della SA 8000:2008 (Responsabilità sociale d'impresa)
8.4	Soluzioni migliorative relative a giornate di formazione annue erogate ad operatori dell'Azienda Committente	3		Adozione di un piano di formazione che preveda un numero costante di giornate dedicate all'aggiornamento delle Aziende Sanitarie, finalizzato anche alla conoscenza di nuovi strumenti messi a disposizione dall'impresa o di nuove procedure in adeguamento alla normativa vigente
totale punti qualità		70		

Per quanto riguarda la particolare esperienza dei profili professionali di cui al precedente criterio n. 5, si precisa che essa è legata alla peculiare specificità dei call-center sanitari che richiedono la conoscenza del linguaggio legato alla erogazione di prestazioni sanitarie, tra l'altro, su una scala regionale. Questa richiesta rappresenta un aspetto fondamentale per la qualità del servizio, e per evitare il più possibile disagi per l'organizzazione e disagi per i cittadini.

2.2.1 **Punteggio minimo complessivo degli elementi qualitativi**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 8, del Codice, si ritengono non rispondenti agli standard qualitativi perseguiti dalla presente procedura, le offerte che hanno conseguito un punteggio complessivo degli elementi qualitativi inferiore al 50% del punteggio massimo previsto. Pertanto, non sono ammesse all'apertura dell'offerta economica le offerte tecniche che, a seguito di valutazione della commissione giudicatrice, non conseguono il punteggio minimo complessivo di 35 punti.

Ai fini della verifica del raggiungimento del suddetto punteggio complessivo minimo si farà riferimento al punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti all'esito delle riparametrazioni previste dal presente atto.



2.2.2 La formazione della graduatoria

Il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta è quello del cosiddetto “metodo aggregativo compensatore, in forza del quale a ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$C_{(i)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(i)}$ = indice di valutazione dell’offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che, dalla somma complessiva dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto per il lotto di riferimento.

2.2.2.1 La valutazione degli elementi qualitativi

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso l’attribuzione da parte di ciascun Commissario di un giudizio discrezionale ed insindacabile corrispondente ai seguenti coefficienti:

GIUDIZIO ATTRIBUITO PER OGNI CRITERIO	Coefficiente
Non adeguato	0
Assolutamente insufficiente	0,1
Gravemente Insufficiente	0,2
Insufficiente	0,3
Mediocre	0,4
Appena Sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6



Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

In relazione a ciascun criterio o sub-criterio saranno preferite le offerte che evidenzieranno soluzioni e proposte che rispondano al meglio alle esigenze rappresentate nei rispettivi criteri motivazionali riportati nella “**Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)**”.

I punteggi secondo il metodo sopra descritto sono attribuiti:

- per ciascun sub-criterio, per gli elementi di cui alla tabella “Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)” che sono suddivisi in sub-criteri.
- per ciascun criterio, per gli elementi di cui alla tabella “Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)” che non sono suddivisi in sub-criteri.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

2.2.2.1.1 Riparametrazioni

I punteggi che secondo il metodo sopra descritto sono attribuiti in ragione di ciascun sub-criterio di cui alla tabella “**Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)**”, verranno poi riparametrati con riferimento ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. Inoltre, al soggetto concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato per il complesso degli elementi qualitativi in argomento (derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio) sarà assegnato il punteggio massimo di 70 punti; il punteggio totale conseguito dagli altri soggetti concorrenti sarà riparametrato con riferimento al punteggio massimo previsto di 70 punti. Si riportano di seguito le formule che saranno utilizzate per la “riparametrazione”:



Riparametrazione della somma dei sub-punteggi al punteggio previsto per l'elemento di partenza:

$$P(iCrit) = Pu(i)/Pu(offmigl)*Pu(maxattr)$$

Dove:

Pu(iCrit) = Punteggio da assegnare al concorrente iesimo per il criterio in esame

Pu(i) = Punteggio conseguito dal concorrente iesimo

Pu(offmigl) = Punteggio più elevato (quello conseguito dal concorrente che, per il criterio in esame, risulta aver riportato il punteggio più elevato fra tutti i concorrenti)

Pu(maxattr) = Punteggio massimo attribuibile per il criterio in esame (come rispettivamente riportato nella tabella)

Riparametrazione del punteggio totale per il complesso degli elementi qualitativi (derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio) al punteggio massimo attribuibile di 70 punti:

$$Pu(iTot) = Pu(iT)/Pu(offmiglTot)*Pu(maxattrTot)$$

Dove:

Pu(iTot) = Punteggio totale per gli elementi qualitativi da assegnare al concorrente iesimo

Pu(iT) = Punteggio totale per gli elementi qualitativi conseguito dal concorrente iesimo (derivante dalla somma dei punteggi conseguiti dal concorrente iesimo per ciascun criterio)

Pu(offmiglTot) = Punteggio totale più elevato (quello conseguito dal concorrente che, dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio, risulta aver riportato il punteggio totale più elevato fra tutti i concorrenti)

Pu(maxattrTot) = 70

I coefficienti sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a cinque.



2.2.2.2 La valutazione degli elementi quantitativi

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati, per quanto riguarda l'elemento di valutazione "prezzo", attraverso la seguente formula:

Il coefficiente relativo al prezzo sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{\max})^{0,4}$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente

I coefficienti sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a cinque.

2.3 Lotto 2

L'appalto sarà aggiudicato a lotto unico, pertanto saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutti i servizi richiesti nel lotto di riferimento.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base ai seguenti elementi di valutazione per i corrispondenti punti di fianco indicati:

ELEMENTO	PUNTI
Prezzo	25/100
Elementi qualitativi	75/100

L'offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto a base di gara.

Il punteggio sopra indicato per gli elementi qualitativi, sarà ripartito in base ai seguenti criteri e sub criteri di valutazione, con i relativi punteggi e sub punteggi massimi assegnabili ed i rispettivi criteri motivazionali indicati:



"Tabella Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (elementi qualitativi)"				
	Criteri e subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica	punti subcriteri	punti criteri	criteri motivazionali
1	Progetto complessivo del servizio per il soddisfacimento delle esigenze indicate nel capitolato			
1.1	Organizzazione generale del servizio	7	32	Adozione di una struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben chiari in merito l'infrastruttura hardware e software, la sicurezza, i processi e le applicazioni. Descrizione del modello di funzionamento adottato e dei relativi metodi e strumenti al fine di presidiare il funzionamento dell'infrastruttura ICT. Identificazione di un referente unico per le problematiche tecnologiche (hw, sw, reti) che conosca tutta l'infrastruttura e che si occupi di gestire internamente i processi di risoluzione delle problematiche fungendo da unica interfaccia per la Committente.
1.2	Comprensione e adeguatezza dell'offerta al contesto	3		Strategie per acquisire la più completa conoscenza dei processi e dell'organizzazione in ambito regionale
1.3	Piano di evoluzione dell'infrastruttura tecnologica	3		scalabilità della soluzione, integrabilità con il datacenter regionale "Sanzio", politiche di evoluzione del datawarehouse
1.4	Organizzazione dei servizi di continuità operativa	2		impiego di strutture organizzative certificate come control room
1.5	Caratteristiche delle componenti HW/SW offerte	2		materiali nuovi, non ricondizionati e certificati per il mercato europeo
1.6	Soluzione offerte per la gestione del call-center	4		Impiego sistemi recall automatici, sistemi per la gestione del work-flow della richiesta modifica agende
1.7	Piano di integrazione con la rete sanitaria	3		Strategie per acquisire la più completa conoscenza del contesto e qualità dei servizi di connettività
1.8	Progetto di migrazione dell'infrastruttura tecnologica	5		dettaglio del piano di migrazione con particolare attenzione ai tempi e alla continuità di servizio
1.9	Livello di conformità a norme e standard	3		certificazioni del sito di disaster recovery, delle procedure e delle figure professionali impiegate
2	Progetto del nuovo DWH		5	Granularità dei data mart Strumenti OLAP e di data mining Possibilità di integrazione con strumenti esterni di reportistica. Sviluppo di dashboard per i vari livelli decisionali, sia in termini di offerta che di domanda
3	Evoluzione nuovi canali prenotazione			
3.1	Modalità prenotazione semplificata	4	14	Semplificazione delle funzionalità di prenotazione, volte alle utenze diversificate legate al canale utilizzato



3.2	Modalità profilatura utenti	4		Semplificazione delle modalità di profilatura utenti volte ad una efficace ed efficiente gestione degli operatori che effettuano le prenotazioni sui vari canali
3.3	Sviluppo canali alternativi	6		Tipologia dei canali utilizzati, fruibilità dei canali stessi
4	Manutenzione e assistenza		9	
4.1	Strumenti utilizzati per la manutenzione e sviluppo del software	2		Utilizzo di strumenti CASE Adozione di modelli per la gestione del ciclo di vita del software. Adozione di strumenti di testing e di controllo della qualità del software. Adozione di procedure interne per la documentazione delle release
4.2	Qualità delle proposte per gli sviluppo delle integrazione con sistemi dipartimentali	2		Soluzioni proposte per l'interfacciamento e l'integrazione con terze part, cartelle cliniche, diagnostica ecc.
4.3	Qualità sviluppo ridefinizione DWH	2		Soluzioni proposte per la ridefinizione degli universi e delle analisi
4.4	Qualità ed organizzazione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica	3		Modalità di espletamento del servizio in termini di risorse utilizzate
5	Figure professionali e formazione		7	
5.1	Qualità e tempi del piano di formazione degli operatori	4		conoscenza dell'applicativo e trasferimento del know-how
5.2	Adeguatezza delle figure professionali impiegate	3		Numero e livelli del personale utilizzato
6	Servizi aggiuntivi e/o migliorativi che il Aggiudicatario si impegna ad effettuare rispetto a quanto richiesto dal Capitolato speciale		2	
	Soluzioni migliorative relative a giornate di formazione annue erogate ad operatori dell'Azienda Committente	1		Offerta di servizi complementari (utilità e qualità dei servizi)
	Certificazione ISO 9001	1		
7	Livelli di servizio (SLA)		6	Miglioramento dei requisiti previsti da capitolato
totale punti qualità		75		

2.3.1 Punteggio minimo complessivo degli elementi qualitativi

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 8, del Codice, si ritengono non rispondenti agli standard qualitativi perseguiti dalla presente procedura e pertanto, non sono ammesse



all'apertura dell'offerta economica, le offerte tecniche che, a seguito di valutazione della commissione giudicatrice, non conseguono il punteggio minimo complessivo di 35 punti.

Ai fini della verifica del raggiungimento del suddetto punteggio complessivo minimo si farà riferimento al punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti all'esito delle riparametrazioni previste dal presente atto.

2.3.2 La formazione della graduatoria

Il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta è quello del cosiddetto "metodo aggregativo compensatore, in forza del quale a ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$C_{(i)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(i)}$ = indice di valutazione dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che, dalla somma complessiva dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto per il lotto di riferimento.

2.3.2.1 La valutazione degli elementi qualitativi

I coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso l'attribuzione da parte di ciascun Commissario di un giudizio discrezionale ed insindacabile corrispondente ai seguenti coefficienti:



GIUDIZIO ATTRIBUITO PER OGNI CRITERIO	Coefficiente
Non adeguato	0
Assolutamente insufficiente	0,1
Gravemente Insufficiente	0,2
Insufficiente	0,3
Mediocre	0,4
Appena Sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

In relazione a ciascun criterio o sub-criterio saranno preferite le offerte che evidenzieranno soluzioni e proposte che rispondano al meglio alle esigenze rappresentate nei rispettivi criteri motivazionali riportati nella “**Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)**”.

I punteggi secondo il metodo sopra descritto sono attribuiti:

- per ciascun sub-criterio, per gli elementi di cui alla tabella “Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)” che sono suddivisi in sub-criteri.
- per ciascun criterio, per gli elementi di cui alla tabella “Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)” che non sono suddivisi in sub-criteri.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

2.3.2.1.1 Riparametrazioni

I punteggi secondo il metodo sopra descritto sono attribuiti per ciascun sub-criterio di cui alla tabella “**Tabella Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (elementi qualitativi)**”; i punteggi così assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-punteggi verranno poi



riparametrati con riferimento ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. Inoltre, al soggetto concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato per il complesso degli elementi qualitativi in argomento (derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio) sarà assegnato il punteggio massimo di 75 punti; il punteggio totale conseguito dagli altri soggetti concorrenti sarà riparametrato con riferimento al punteggio massimo previsto di 75 punti. Si riportano di seguito le formule che saranno utilizzate per la "riparametrazione":

Riparametrazione della somma dei sub-punteggi al punteggio previsto per l'elemento di partenza:

$$P(iCrit) = Pu(i)/Pu(offmigl)*Pu(maxattr)$$

Dove:

Pu(iCrit) = Punteggio da assegnare al concorrente iesimo per il criterio in esame

Pu(i) = Punteggio conseguito dal concorrente iesimo

Pu(offmigl) = Punteggio più elevato (quello conseguito dal concorrente che, per il criterio in esame, risulta aver riportato il punteggio più elevato fra tutti i concorrenti)

Pu(maxattr) = Punteggio massimo attribuibile per il criterio in esame (come rispettivamente riportato nella tabella)

Riparametrazione del punteggio totale per il complesso degli elementi qualitativi (derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio) al punteggio massimo attribuibile di 75 punti:

$$Pu(iTot) = Pu(iT)/Pu(offmiglTot)*Pu(maxattrTot)$$

Dove:

Pu(iTot) = Punteggio totale per gli elementi qualitativi da assegnare al concorrente iesimo

Pu(iT) = Punteggio totale per gli elementi qualitativi conseguito dal concorrente iesimo (derivante dalla somma dei punteggi conseguiti dal concorrente iesimo per ciascun criterio)



$Pu(offmiglTot)$ = Punteggio totale più elevato (quello conseguito dal concorrente che, dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio, risulta aver riportato il punteggio totale più elevato fra tutti i concorrenti)

$Pu(maxattrTot) = 75$

I coefficienti sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a cinque.

2.3.2.2 La valutazione degli elementi quantitativi

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati, per quanto riguarda l'elemento di valutazione "prezzo", attraverso la seguente formula

$V_{(a)i} = (\text{Percentuale di sconto offerta (S1) rispetto all'importo complessivo dell'appalto a base d'asta dal concorrente} / \text{Percentuale di sconto offerta (S1) rispetto all'importo complessivo dell'appalto a base d'asta più conveniente})$

I ribassi da prendere in considerazione per questa formula sono quelli di cui alla Voce 7 dell'offerta economica così come descritta dal presente atto.

I coefficienti sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a cinque.

2.4 Rinvio alla disciplina di dettaglio.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle modalità descritte negli specifici paragrafi del presente disciplinare dedicati all'offerte tecnica ed all'offerta economica.

3 STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Stipulazione

3.1.1 Corrispettivo.



Il rapporto contrattuale nascente dalla procedura è stipulato a corpo, a misura o a canone, secondo la disciplina contenuta negli elaborati progettuali denominati “Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale” dei lotti 1 e 2.

3.2 Adempimenti propedeutici alla stipulazione

3.2.1 Richiesta documentazione.

Con la comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del codice, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto, di far pervenire, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione che, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, attesti gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto oggetto della procedura, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti
- b) una dichiarazione concernente l'obbligo di dare immediata comunicazione al committente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- c) l'autorizzazione scritta delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati, alla pubblicazione delle proprie generalità e del proprio codice fiscale su specifica sezione del sito del committente
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore degli enti aderenti che provvedono singolarmente alla stipulazione ed all'esecuzione dei relativi contratti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di cui alle vigenti disposizioni, nonché al presente



disciplinare; si precisa che, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, secondo periodo, del codice, la garanzia è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fermo restando quanto statuito dall'articolo 103, comma 1, 3° e 4° periodo del codice; si precisa che, al fine di fruire del beneficio delle riduzioni percentuali della suddetta garanzia, l'aggiudicatario deve produrre, nei modi e nelle forme stabilite dal presente disciplinare, la documentazione necessaria descritta nella sezione del presente atto denominata "Certificazioni ai fini della riduzione della garanzia provvisoria", ove non precedentemente prodotta. In caso di soggetti plurimi temporanei e assimilati secondo la disciplina del presente atto e di consorzi, la documentazione inerente la garanzia definitiva deve essere presentata: a) in caso di soggetti o di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, di tipo orizzontale, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del codice; b) in caso di soggetti o di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, di tipo verticale da tutti i raggruppati per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del codice; c) in caso di Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice, dal Consorzio stesso

e) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo (qualora già non prodotto in precedenti fasi della procedura) con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione della prestazione che ciascuna componente svolgerà, così come riportate nella dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale e l'atto costitutivo del consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole componenti al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei rapporti tra le raggruppate o consorziate (in conformità alla



Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che laddove il mandato speciale e l'atto costitutivo presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo deve essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

3.2.2 Verifiche e sanzioni.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, il committente si riserva di assegnare un ulteriore termine scaduto il quale la stessa procede alla revoca dell'aggiudicazione. Sono fatti salvi gli adempimenti sanzionatori normativamente previsti.

3.2.3 Ulteriori adempimenti conseguenti alla revoca.

Ove la SUAM ritenga di non indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del codice, procede all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, è tenuto a presentare entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

3.2.4 Escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 6, del codice, la SUAM può rivalersi sulla garanzia provvisoria dell'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, ovvero nei cui confronti si sia determinata la decadenza della stessa, procedendo al suo incameramento. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3.3 Durata

Il singolo rapporto contrattuale scaturente dalla procedura ha la durata di mesi 60 (sessanta) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione secondo la disciplina



contrattuale.

4 ORGANI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

4.1 La responsabilità del procedimento.

La responsabilità del procedimento nascente dal presente atto è riconducibile alla disciplina di cui al punto 11.1, lettera a, delle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e dal contratto, si rinvia alle predette linee guida dell'ANAC n. 3.

4.1.1 Il responsabile del procedimento di affidamento.

Il responsabile del procedimento di affidamento, nominato dalla SUAM ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 e dell'articolo 31, comma 14, del codice, è il dott. Matteo Pasquali.

4.1.2 Il responsabile del procedimento del committente.

È stato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del codice e della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19, il dott. Matteo Biraschi dipendente dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

4.1.3 La Commissione Giudicatrice.

Nelle more dell'operatività dell'albo di cui all'art. 78 del codice, la SUAM provvederà alla nomina della Commissione sulla base dei criteri di cui alla deliberazione ANAC n. 620 del 31 maggio 2016, avuto riguardo all'organizzazione della Regione Marche. Si precisa che sono considerati membri interni anche i dipendenti degli enti aderenti.



Si rinvia, per quanto applicabili, alle linee guida n. 5 dell'ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 1190 del 16/11/2016.

In particolare, si intendono integralmente trascritti gli adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici di cui al punto 1.1 delle predette linee guida n. 5. A tali fini si precisa che la commissione giudicatrice è composta da numero 3 membri.

4.1.4 Gli adempimenti del responsabile del procedimento di affidamento.

La SUAM, attraverso il responsabile del procedimento di affidamento, provvede all'acquisizione del CIG, al versamento del contributo previsto, all'abilitazione dei soggetti interessati al sistema centralizzato vigente ed agli oneri di comunicazione all'ANAC fino a quelli concernenti la scheda di aggiudicazione. Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, altresì:

- a) alla sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e quella relativa agli esiti della procedura, in conformità al codice, nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di avvio della procedura stessa
- b) all'adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla precedente lettera a)
- c) allo svolgimento delle attività propedeutiche alla individuazione degli operatori economici partecipanti idonei in relazione alla verifica dei requisiti e delle capacità di ammissione alla procedura, nonché dell'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi del presente disciplinare, nonché delle attività propedeutiche alla apertura delle buste delle offerte presentate. Dette attività sono svolte alla presenza di due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni e nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura; detto termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o



informazioni necessari per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più operatori economici

d) alla redazione del verbale delle attività di cui alla precedente lettera c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere unitamente ai due testimoni

e) alla garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 53 del codice. Qualora, per ragioni strettamente connesse all'oggetto della procedura, gli operatori debbano effettuare sopralluoghi, l'elenco di quelli aventi diritto all'effettuazione del sopralluogo è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento di affidamento, al responsabile del procedimento degli enti aderenti, che è tenuto agli adempimenti connessi all'effettuazione dei sopralluoghi ed alla conseguente attestazione, garantendo la segretezza dell'elenco

f) all'adempimento degli oneri di informazione e comunicazione di cui all'articolo 76 del codice

g) all'adempimento degli oneri finalizzati all'efficacia dell'aggiudicazione

h) agli adempimenti inerenti la verifica delle offerte anormalmente basse, avvalendosi della commissione.

4.1.5 Gli adempimenti del responsabile del procedimento del committente.

Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 31 del codice nell'ambito degli enti aderenti, provvede all'acquisizione di un CIG per ogni rapporto contrattuale stipulato secondo la modalità "CIG derivato", alla compilazione della "scheda adesione" del SIMOG, a tutti i successivi oneri di comunicazione nei confronti dell'ANAC, nonché a tutti i compiti e le attribuzioni assegnatigli dal codice e dalla legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 ad eccezione, unicamente, di quelli innanzi elencati svolti dal responsabile del procedimento di



4.2 I termini della procedura.

I termini della procedura sono stabiliti, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, come segue.

4.2.1 Proposta di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è presentata all'organo competente entro 165 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.2.2 Aggiudicazione.

L'aggiudicazione è determinata entro 15 giorni dalla presentazione della proposta di aggiudicazione.

4.2.3 Aggiudicazione efficace.

L'aggiudicazione efficace è definita entro 90 giorni dalla determinazione dell'aggiudicazione.

5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

5.1 Disposizioni generali

5.1.1 Lotto 2

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) e all'art. 45, del codice, in possesso delle condizioni di partecipazione richieste nel presente disciplinare ed alle condizioni quivi stabilite.

Le modalità di ricorso all'istituto dell'avvalimento sono disciplinate nel capitolo del presente atto denominato "AVVALIMENTO".

5.2 Disposizioni relative agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list"



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.

5.3 Disposizioni particolari relative ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.

5.4 Disposizioni particolari relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

5.4.1 Generalità

Le aggregazioni sono tenute a presentare la copia autentica del contratto di rete.

Il contratto di rete deve contenere nel proprio oggetto la decisione pattizia delle contraenti di partecipare congiuntamente alla procedura.

Il contratto di rete deve prevedere una durata commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione della prestazione oggetto della procedura.

Il contratto di rete può essere firmato digitalmente a norma dell’articolo 24 del CAD.

Ai fini dell’acquisto della soggettività giuridica il contratto deve, però, essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD.



Il contratto di rete deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Le aggregazioni sono tenute ad indicare in sede di offerta le quote di esecuzione dei singoli soggetti costituenti.

Ai fini della qualificazione tutte le imprese della rete aggregate per la partecipazione alla procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente atto e devono attestarli secondo le vigenti disposizioni in materia, prescindendo dalla struttura della rete e in tutti i casi di cui ai successivi sub paragrafi.

Per quanto concerne le capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale si applica la disciplina di cui all'articolo 83 del codice.

In linea generale sussiste il divieto di partecipazione alla procedura, anche in forma individuale, dei soggetti che già partecipano per mezzo dell'aggregazione.

5.4.2 Rete dotata di organo comune con poteri di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

Qualora il contratto di rete sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, è sufficiente il mandato in esso disciplinato.

Nel caso in cui il contratto di rete sia stipulato con mera firma digitale non autentica



ai sensi dell'articolo 24 del CAD, è necessario un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata ex articolo 25 del CAD da allegare alla copia autentica del contratto di rete.

Il mandatario può essere l'organo comune qualora in possesso dei requisiti o altra retista in possesso dei requisiti.

La domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese retiste aggregate.

5.4.3 Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune

Laddove il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo quanto di seguito precisato in ordine alla forma del mandato.

Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

a) sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto

b) sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.

In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un raggruppamento temporaneo costituito.



La forma del mandato da allegare unitamente alla copia autentica del contratto di rete può essere alternativamente:

a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del CAD

b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle precedenti fermo restando il rispetto di quelle indicate al precedente sub paragrafo denominato "Generalità".

5.4.4 Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD.

Il mandatario può essere l'organo comune qualora in possesso dei requisiti o altra retista in possesso dei requisiti.

La domanda di partecipazione e l'offerta dovranno essere sottoscritte dal mandatario.

L'offerta può impegnare tutte le retiste ovvero può indicare la composizione dell'aggregazione tra le retiste che partecipa alla procedura. A tali retiste è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura.

5.5 Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del codice possono esclusivamente ed alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di



provenienza

- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana, ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Introduzione.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione degli operatori economici, i requisiti per la partecipazione alla procedura sono quelli di cui agli articoli 80 e 83 del codice. Si precisa che sono stati disciplinati aspetti peculiari per determinate fattispecie ovvero livelli minimi di capacità.

Si precisa, altresì, che tali requisiti possono essere indicati all'interno delle rispettive sezioni del DGUE.

6.2 Assenza dei motivi di esclusione

6.2.1 Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 3 e comma 5, lettera l), del codice.

In relazione a tali motivi di esclusione si chiarisce quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale si richiama la disciplina di cui all'articolo 110 comma 3, comma 4, 1° periodo, e comma 5 del codice.



Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, "per quanto a propria conoscenza", i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

La verifica è circoscritta esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci. Ai medesimi fini, per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di che trattasi devono essere rese da entrambi i suddetti soci. In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente sotto paragrafo, per soggetti interessati si intendono gli institori, gli amministratori, i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

6.2.2 Motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4, del codice.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL e il C.C.N.L.



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - *Servizio Stazione Unica Appaltante Marche*
applicato.

6.2.3 Motivo di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere h), del codice.

In relazione alla lettera h), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiducianti.

6.2.4 Motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i), del codice.

In relazione alla lettera i), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999. Il partecipante compilando la modulistica (DGUE) dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato. A tale ultimo fine si raccomanda l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dalla SUAM.

6.3 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 3, del codice, si precisa che, l'oggetto sociale risultante dalla iscrizione nei registri professionali o commerciali deve coprire tutte le prestazioni oggetto della procedura, da intendere come il lotto o i lotti cui si



partecipa.

6.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

6.4.1 Requisito minimo.

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria utile per la partecipazione alla procedura può essere dimostrata dalle imprese concorrenti mediante il possesso di uno dei seguenti requisiti.

6.4.2 Bilanci nell'ultimo quinquennio.

Si precisa che il requisito viene considerato posseduto qualora la somma degli utili di esercizio nel quinquennio sia positiva e l'ultimo esercizio si sia concluso con bilancio in utile.

6.4.3 Indice medio di indipendenza finanziaria.

Il requisito è desumibile dai dati dei bilanci rilevanti ai sensi del presente disciplinare e deve essere non inferiore a 0,60. Per indice di indipendenza finanziaria si intende il rapporto tra il capitale proprio (totale voce A del Passivo dello Stato Patrimoniale) e la somma tra il capitale proprio e il capitale di terzi (quest'ultimo coincidente con la somma dei totali delle voci "B", "C", "D" ed "E" del Passivo dello Stato patrimoniale) negli ultimi tre esercizi.

6.4.4 Fatturato.

In relazione a detto requisito si precisa quanto segue. Ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera a), del codice, la previsione di un limite di partecipazione alla procedura connesso al fatturato globale ed a quello specifico relativo alle prestazioni nel settore oggetto della procedura, appare legittima per i seguenti motivi. In primo luogo, il requisito non è unico ma si accompagna ad altri requisiti alternativi. Inoltre, la quantificazione del requisito è tale da garantire comunque la



più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto della procedura. Infine, la disciplina di gara incentiva la partecipazione in forma associata alla procedura da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, favorisce anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, incentivando la partecipazione plurima temporanea in tutte le forme attualmente previste e, nella fattispecie, prevedendo la frazionabilità del requisito senza alcun vincolo minimo di possesso per i soggetti differenti da quello mandatario secondo la disciplina del presente atto.

Ciò detto, il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari, relativo a tutte le attività svolte dall'operatore economico e non solo a quella specifica attinente al settore oggetto della procedura, deve essere complessivamente per i tre esercizi considerati almeno pari a:

LOTTO 1 - servizio di call center e back-office – € 20.500.000,00 (IVA esclusa)

LOTTO 2 - manutenzione del software e manutenzione/fornitura del server e degli apparati di comunicazione, sviluppo accesso nuovi canali di prenotazione – € 4.500.000,00 (IVA esclusa).

Analogamente il fatturato specifico, relativo esclusivamente al settore oggetto della procedura, deve essere complessivamente per i tre esercizi considerati almeno pari a:

LOTTO 1 - servizio di call center e back-office – € 13.500.000,00 (IVA esclusa)

LOTTO 2 - manutenzione del software e manutenzione/fornitura del server e degli apparati di comunicazione, sviluppo accesso nuovi canali di prenotazione – € 3.000.000,00 (IVA esclusa).



6.4.5 Disposizioni relative ai bilanci rilevanti ai sensi del presente disciplinare.

In ordine ai requisiti riferiti alle risultanze dei bilanci di esercizio, si precisa che i bilanci rilevanti ai fini della qualificazione sono quelli regolarmente approvati e depositati alla stregua della disciplina civilistica di riferimento. In particolare, i documenti rilevanti sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara che, alla stessa data, risultano depositati presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Si precisa, altresì, che il concorrente può scegliere l'ultimo anno del quinquennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara. In particolare, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione dei suddetti documenti è ammesso che il concorrente dichiari e poi documenti il possesso del requisito mediante esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi. I soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 codice civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale che assumono responsabilità solidale con il concorrente in ordine alla indicazione e quantificazione dei predetti requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati.

6.4.6 Disposizioni per i soggetti plurimi.

Si precisa che i predetti requisiti devono essere posseduti integralmente da ciascun soggetto componente l'operatore economico plurimo, ad eccezione di quello



relativo al fatturato, in quanto è frazionabile.

6.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai fini dell'ammissione alla procedura, è necessario possedere ed indicare l'elenco delle prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura, intesa come lotto o lotti cui si partecipa, prestate negli ultimi tre anni decorrenti da quello di pubblicazione del bando riguardante la procedura, tali che la somma dei relativi importi sia pari a:

LOTTO 1 - servizio di call center e back-office – € 13.500.000,00 (IVA esclusa)

LOTTO 2 - manutenzione del software e manutenzione/fornitura del server e degli apparati di comunicazione, sviluppo accesso nuovi canali di prenotazione – € 3.000.000,00 (IVA esclusa).

L'arco temporale triennale è riferito all'anno solare.

Si precisa, altresì, che per prestazioni analoghe (e non identiche) si intendono quelle sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l'esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare.

Per i soggetti plurimi di tipo orizzontale e assimilati secondo la disciplina del presente atto, si precisa che il requisito relativo alla somma degli importi delle forniture elencate è frazionabile, fermo restando il possesso in misura maggioritaria da parte del soggetto che riveste la qualifica di mandatario o assimilata ai sensi del presente atto.

7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico tutto il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Eventuali limitazioni all'applicazione della predetta clausola



dovranno essere oggetto di dettagliata e specifica dichiarazione giustificativa dell'aggiudicatario fondata esclusivamente su considerazioni legate al rapporto tra numero o qualifica del personale già operante e relativa difficoltà di armonizzazione con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario medesimo.

In caso di applicazione, la predetta clausola deve garantire il rispetto dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e, in particolare, dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro per il settore merceologico correlato alle attività oggetto dell'appalto, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza possibilità di deroghe, a condizioni invariate in rapporto al numero di lavoratori e alla qualifica, prevedendo anche l'eventuale formazione utile ad acquisire la professionalità necessaria in caso di passaggio a nuova azienda. Inoltre, nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di una cooperativa, l'assorbimento del personale non deve comportare l'obbligo di associarsi.

Ai fini di cui sopra, l'elenco del personale attualmente impiegato è il seguente

Contratto	Livello	N° persone	Ore impiegate
Cooperative sociali	A1	89	125.096
	B1	7	11.436
	C1	11	20.628
	C2	3	7.203
	D1	6	11.815
	D2	2	4.802



	E1	1	2.401
	F1	1	2.401
	F2	1	1.580
Pulizie industria	03	2	3.854

Qualora considerazioni legate al rapporto tra numero o qualifica del personale già operante e relativa difficoltà di armonizzazione con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario impediscano l'applicazione della predetta clausola, è fatto obbligo all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del Codice, di ricorrere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto all'impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. In difetto non si procederà alla stipula del contratto.

7.2 Documentazione ulteriore.

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici devono produrre la seguente ulteriore documentazione rispetto a quella espressamente indicata nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Detta ulteriore documentazione deve essere prodotta per ogni lotto cui si intende partecipare.

7.2.1 Esame degli atti posti a base della procedura.

Il partecipante dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati tecnici, amministrativi ed estimativi posti a base della procedura, ivi compresi il presente disciplinare e lo schema di contratto.

7.2.2 Sopralluogo

Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dai soggetti di seguito indicati.



Il sopralluogo riguarda il rilievo dello stato dell'arte presso la sede di Fermo e del software di CUP da utilizzare, nonché delle infrastrutture presenti nella attuale sede di Pesaro che dovranno essere trasferite nella nuova sede di Pesaro oggetto di offerta.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì, previo appuntamento da prendere con:

Ing. Alessandro Giuggioli (telefono 3384008020; e-mail **alessandro.giuggioli@sanita.marche.it**)

Ing. Alessandro Giommi (telefono 3463460905; e-mail **a.giommi@ospedalimarchenord.it**)

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio



stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

7.2.3 Oneri per la sicurezza.

Il partecipante dichiara di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, stimandone i relativi costi, di tutti gli obblighi impostigli dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura.

7.2.4 Giudizio dell'operatore economico.

Il partecipante dichiara di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, gli elaborati visionati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

7.2.5 Accesso all'offerta

Il partecipante dichiara di autorizzare la SUAM a consentire l'accesso alla documentazione costituente la propria offerta ovvero di limitare il predetto accesso, nei limiti di cui all'articolo 53 del codice, precisando che nella documentazione di gara sono stati indicati gli atti oggetto di limitazione e le dettagliate e motivate ragioni della limitazione stessa.

7.2.6 Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 196/2003.

Le dichiarazioni rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dal partecipante e dall'eventuale ausiliario, riguardanti le persone fisiche e le persone giuridiche, devono contenere l'informativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13



della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

7.3 Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La partecipazione alla procedura è subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di uno specifico "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" da allegare, a pena esclusione, alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE secondo la disciplina del presente atto.



Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'impossibilità di autorizzare il subappalto.

9 AVVALIMENTO

9.1 Disposizioni generali

L'istituto dell'avvalimento è disciplinato dall'articolo 89 del codice e dal presente atto.

9.2 Rapporto con il subappalto

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

Il subappalto non può superare i limiti previsti dal codice ed è sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto. Ne consegue che, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest'ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita. In particolare, il subappalto può essere consentito previa presentazione di apposita istanza: a) nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto, nel caso in cui la "quota" di avvalimento convenuta sia superiore a tale percentuale, ovvero nel limite della "quota" di avvalimento convenuta, nel caso in cui essa sia inferiore al 30% dell'importo complessivo del contratto; b) ad un prezzo non inferiore all'80% del prezzo di appalto; anche se il prezzo del contratto di avvalimento sia stato convenuto in maniera diversa; c) a condizione che all'ausiliario-subappaltatore siano corrisposti gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni oggetto di subappalto, senza alcun ribasso, anche in presenza di differente disciplina nel contratto di avvalimento.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.



9.3 Soggetti plurimi temporanei

È possibile l'utilizzo dell'avvalimento esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al soggetto plurimo ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del soggetto plurimo cui partecipa l'impresa avvalente).

Ai fini dell'articolo 89, comma 7, del codice, non è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella ausiliaria interna e il divieto per uno stesso concorrente di avvalersi della stessa impresa ausiliaria è riferito alle singole distinte imprese costituenti il soggetto plurimo.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria interna in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente nell'ambito del soggetto plurimo, sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria di altra impresa componente il medesimo soggetto plurimo.

Ai fini della prova dell'effettiva disponibilità da parte dell'impresa avvalente delle risorse dell'impresa ausiliaria interna è necessario produrre in gara un contratto di avvalimento, non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato su cui si fonda il soggetto plurimo

9.4 Il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Il contratto di avvalimento è quello in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Il contratto non è surrogabile con le dichiarazioni



rese in sede di gara dall'ausiliario e dall'ausiliato. Non è consentita la partecipazione alla procedura di un concorrente che, pur utilizzando l'avvalimento al fine della qualificazione, non produca il relativo contratto rinviandone la stipula ad un momento successivo rispetto alla presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura. È ammissibile il contratto che, pur presentando tutti gli elementi richiesti, sia sottoposto alla condizione che il concorrente risulti aggiudicatario della procedura. Il contratto in forza del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere disposizione dell'ausiliata, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e le risorse di cui la seconda sia carente, è un documento ulteriore rispetto alla dichiarazione resa dall'ausiliaria nei confronti dell'ausiliata e della stazione appaltante e, per essa, del committente circa l'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1 ultimo periodo, il contratto di avvalimento deve riportare, a pena di nullità **la specificazione dei requisiti forniti**, l'oggetto, inteso come le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. Il contratto deve altresì indicare la durata che, ai sensi precitato articolo non può essere inferiore a quella relativa all'intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". La SUAM si riserva di valutare se il contratto di avvalimento prodotto sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione della prestazione. Il contratto di avvalimento che risulti indeterminato nel senso innanzi specificato sarà reputato nullo, ai sensi dell'articolo 1346 del codice civile e quindi mancante a norma dell'articolo 89,



comma 1, del codice, con conseguente illegittimità dell'avvalimento.

10 OFFERTA

10.1 Il sistema

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 50/2016.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, SUAM, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, oltre la quale non è garantita il tempestivo upload del documento stesso. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a SUAM, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni



schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del Decreto legislativo n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.



Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

10.1.1 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è SUAM, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

10.1.2 La registrazione al Sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici



sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano



l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e le istruzioni presenti nel sito www.acquistinretepa.it, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

10.2 Modalità e termine di presentazione dell'offerta

Ai fini del presente atto per offerta si intende l'insieme della “Documentazione amministrativa”, della “Offerta Tecnica” e della “Offerta economica”.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati alla SUAM esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD.

L'offerta deve essere fatta pervenire dal concorrente alla SUAM, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/01/2017, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, SUAM adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dell'art. 79, comma 5 bis, del Decreto legislativo n. 50/2016.



Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare, per quanti sono i lotti cui si intende partecipare:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita



funzione di “conferma ed invio” della medesima.

Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUAM e della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la SUAM, la Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più



parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare i "file" che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica, dettata da vincoli tecnici, riguarda unicamente il nome del file e non, beninteso, il suo contenuto che resta, in ogni caso, inalterato.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

10.2.1 Modalità tecniche di partecipazione in caso di soggetto plurimo

Il concorrente plurimo, costituito o costituendo, dovrà in sede di presentazione dell'offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il soggetto stesso.

Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'offerta.

10.2.2 Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta



elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, SUAM invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

10.2.3 Forma di partecipazione

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del Decreto legislativo n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori



economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Decreto legislativo n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto legislativo n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.



Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. SUAM effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Saranno inoltre esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi

11 CONTENUTO DELL'OFFERTA

11.1 Documentazione amministrativa.

Il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM, attraverso il Sistema, la "Documentazione amministrativa" di seguito indicata.

Ai fini della presentazione della documentazione amministrativa si richiamano le disposizioni del CAD relativamente alla firma digitale (art. 24), alla firma autenticata (art.25) e alla esibizione di copie cartacee di documenti informatici (art. 22).

Si richiamano, altresì, le disposizioni particolari inerenti specifici e determinati documenti costituenti l'offerta riportate nell'apposito paragrafo del presente disciplinare denominato "Disposizioni particolari sulla documentazione amministrativa da produrre".

La documentazione amministrativa deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM,



entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema.

L'art. 216 comma 13 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2. In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni l'AVCP ha emesso la "Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012" con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".

L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, prevede al comma 1 bis per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

La suddetta disciplina è stata confermata dall'articolo 9 della deliberazione ANAC n. 157 del 17/2/2016 la cui applicabilità alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del Codice nelle more del cita decreto previsto dall'articolo 81, comma 2, del Codice medesimo, è stata confermata con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4/5/2016.



Pur dando atto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura verrà effettuata a mezzo sistema AVCPass.

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inviare e far pervenire a SUAM, attraverso il Sistema i seguenti documenti:

1. documento di partecipazione alla gara;
2. documento di gara unico europeo (DGUE);
3. garanzia provvisoria;
4. documentazione da produrre in caso di avvalimento;
5. dichiarazione di subappalto;
6. documentazione relativa al contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005;
7. PASSOE;
8. dichiarazione indicante le quote di partecipazione;
9. dichiarazione indicante le quote di esecuzione;
10. contratto di rete;
11. mandato;
12. dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c), dell'articolo 45, comma 2, del codice
13. dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari e soggetti assimilati;



14. delibera concernente i consorzi stabili;
15. riduzione e rinnovo garanzia provvisoria;
16. esame degli atti posti a base della procedura;
17. utilizzo locali ulteriori;
18. attestazione sopralluogo;
19. giudizio dell'operatore economico;
20. costi della sicurezza;
21. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
22. procure speciali;
23. documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list";
24. clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione;
25. bollo
26. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;
27. atti relativi al RTI o Consorzio.

Il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

Si ricorda che, al fine di rendere tutte le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, ad eccezione di quelle necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, è possibile:



a) utilizzare il modello DGUE accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara

b) utilizzare i seguenti modelli:

- DGUE accessibile in formato elettronico al seguente indirizzo:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>,
- moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara

Le ipotesi a) e b) sono alternative.

Si raccomanda l'utilizzo dell'ipotesi a) che consente di ottemperare a tutti gli obblighi dichiarativi di cui alla presente procedura. In tale ipotesi, il DGUE va compilato secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174).

Nell'ipotesi b) occorre compilare il DGUE utilizzando il documento di gara denominato "LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO PER IL DGUE". Inoltre, i moduli integrativi predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara sono da intendersi cumulativi e non alternativi al DGUE accessibile in formato elettronico all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

I moduli integrativi sono predisposti per essere compilati mediante semplice apposizione di segno grafico in corrispondenza di ciò che è di interesse. Gli stessi sono articolati in sezioni nelle quali sono riportate le istruzioni per la relativa compilazione.

Il concorrente che sceglie di utilizzare detti moduli può eliminare le sezioni o parti di esse non di interesse.



In materia di DGUE, la SUAM si atterrà alle seguenti indicazioni di cui al Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo indicata come "ANAC"):

- il DGUE può non prevedere l'elencazione espressa del nominativo dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art.80 del Codice;
- l'elenco in questione sarà richiesto al momento della verifica delle dichiarazioni rese;
- rimane ferma la responsabilità penale prevista dall'art.76 del DPR 445/2000 nei confronti del rappresentante legale o altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico che dichiara di essere a diretta conoscenza dell'idoneità morale dei soggetti elencati ai commi 2 e 3 dell'art.80, del Codice;
- è opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere.

A tale ultimo fine, costituisce sufficiente cautela sia la modulistica predisposta, sia le linee guida disponibili per la relativa compilazione.

Per le dichiarazioni necessarie per la riduzione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del codice, secondo la disciplina del presente atto, non sono stati predisposti moduli e, quindi, le stesse devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

11.1.1 Documento di partecipazione alla gara

Il concorrente dovrà predisporre il documento in conformità al modello reso disponibile, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e caricarlo a



Sistema nell'apposita sezione denominata "Documento di partecipazione alla gara".

Il Documento di partecipazione dovrà sempre essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI, Consorzio o soggetto plurimo ad essi assimilati secondo la disciplina del presente atto, a pena di esclusione dalla procedura, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti, in caso soggetti costituenti;
- ii) dalla mandataria o figura equivalente, nel caso di soggetti costituiti
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto legislativo n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.

11.1.2 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Il DGUE deve essere compilato conformemente alle linee guida di cui alla documentazione di gara e caricato, in relazione alla natura del soggetto compilatore:

- nell'apposita sezione del Sistema denominata "DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente";
- nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie e altra documentazione relativa all'avvalimento";



- nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici".

Si precisa che:

- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare e firmare digitalmente un unico DGUE, salvo quanto previsto all'ultimo punto del presente elenco;

- l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo ma che ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato e firmato digitalmente dalla impresa ausiliaria;

- l'operatore economico che intenda subappaltare parte del contratto a terzi, tenuto ad indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato e firmato digitalmente da ciascuno dei subappaltatori indicati;

- se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari deve essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto compilato e firmato digitalmente;

- in caso di consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1948 ovvero di consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. n.433/1985 ovvero di consorzi stabili, il consorzio presenterà il proprio DGUE unitamente a quello compilato e firmato digitalmente degli operatori economici consorziati per i



quali il consorzio concorre ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dev'essere presentato, per ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, un DGUE distinto compilato e firmato digitalmente.

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nell'ipotesi di compilazione dei moduli cumulativi e non alternativi al DGUE, predisposti dalla SUAM liberamente accessibili come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara, gli stessi devono essere caricati a sistema, nella sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", con modalità analoghe a quelle innanzi descritte per il DGUE.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al



fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

11.1.3 Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

La garanzia provvisoria deve essere presentata per ogni singolo lotto per il quale si presenta l'offerta, e deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 93 del Codice e rispettare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. L'impegno deve essere reso in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare in relazione alla natura del soggetto concorrente. In particolare, deve essere reso, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, e soggetti assimilati, per tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, per il consorzio medesimo secondo la disciplina del presente atto. In caso di partecipazione a più lotti devono essere prodotti, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, tanti distinti ed autonomi impegni del fideiussore quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore sono inviati e fatti pervenire alla SUAM, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte in formato elettronico attraverso il Sistema secondo una delle due modalità seguenti:

a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del CAD sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato alternativamente da: 1) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per



impegnare il garante; 2) da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del CAD;

b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD.

Il documento dovrà esser costituito: i) dalla garanzia e dall'impegno sottoscritti dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, in alternativa, da autentica notarile.

Quanto sopra richiesto dovrà essere inviato e fatto pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Cauzione provvisoria e documentazione a corredo".

11.1.4 Documentazione da produrre in caso di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente, nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente disciplinare, deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento", la seguente documentazione:

a) Dichiarazione resa del soggetto ausiliario, sottoscritta con firma digitale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'obbligo nei confronti del soggetto concorrente, della SUAM e degli enti aderenti, a fornire i requisiti posseduti e dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della



SUAM e degli enti aderenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il soggetto ausiliario dichiara infine di non partecipare alla procedura né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente;

b) Contratto, in originale o copia autentica, in formato elettronico attraverso il Sistema secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del CAD sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato alternativamente da: 1) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; 2) da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del CAD;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD.

11.1.5 Dichiarazione di subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lettera c), del Codice la dichiarazione indica le parti e le percentuali di affidamento della prestazione che il dichiarante intende subappaltare, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice. In caso di mancata presentazione della dichiarazione il committente non può autorizzare alcun subappalto. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le prestazioni espressamente e specificamente indicate dal concorrente; un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole prestazioni interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.



Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, la dichiarazione deve contenere l'indicazione di una terna di subappaltatori.

La dichiarazione deve essere resa, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituenti, e soggetti assimilati, da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i medesimi soggetti in forma costituita, nonché per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, rispettivamente dal soggetto mandatario o dai consorzi medesimi secondo la disciplina del presente atto.

Tutta la documentazione relativa al subappalto, incluso il DGUE di ogni subappaltatore costituente la terna, deve essere caricato a Sistema nella sezione denominata "Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici"

Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) va caricata congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato.

11.1.6 Documentazione relativa al contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005.

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti, pena l'esclusione dalla procedura stessa, al versamento del contributo, per ogni lotto in relazione al quale si presenta offerta, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet della stessa ANAC. L'avvenuto versamento deve essere dimostrato producendo la relativa ricevuta dalla quale desumere la correttezza dell'importo versato e l'addebitabilità dello stesso alla specifica procedura per la quale si concorre.



A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla SUAM, attraverso il Sistema:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria.

Tale documentazione deve essere, inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’AVCP”.

11.1.7 PASSOE.



Per quanto concerne il documento “PASSOE”, relativo a ciascun lotto per il quale si concorre, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC, il concorrente deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi di accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, avendo cura di verificare che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, o rete di impresa, tutti gli operatori economici che partecipano risultino nel PASSOE;
- in caso di consorzio stabile, il consorzio e tutti i consorziati per cui il consorzio concorre risultino nel PASSOE;
- in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, l'impresa o le imprese ausiliarie risultino nel PASSOE;
- in caso di ricorso al subappalto con obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, le imprese subappaltatrici risultino nel PASSOE.

Tale documento deve essere inviato e fatto pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”;

11.1.8 Dichiarazione indicante le quote di partecipazione.

La dichiarazione deve rispettare le disposizioni seguenti.

La dichiarazione riguarda gli operatori economici singoli costituenti i soggetti temporanei plurimi di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, secondo la disciplina del presente atto. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente in conformità alla disciplina del presente atto



in relazione alla natura del soggetto concorrente. In particolare, deve essere sottoscritta, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituendi, e soggetti assimilati da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i medesimi soggetti in forma costituita, nonché per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, rispettivamente dal soggetto mandatario o dai consorzi medesimi secondo la disciplina del presente atto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

11.1.9 Dichiarazione indicante le quote di esecuzione.

La dichiarazione riguarda gli operatori economici singoli costituenti i soggetti temporanei plurimi di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, secondo la disciplina del presente atto. La dichiarazione deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto in relazione alla natura del soggetto concorrente. In particolare, deve essere sottoscritta, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale costituendi, e soggetti assimilati da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto e, per i medesimi soggetti in forma costituita, nonché per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, e soggetti assimilati, rispettivamente dal soggetto mandatario o dai consorzi medesimi secondo la disciplina del presente atto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa



11.1.10 Contratto di rete.

I soli soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare la copia autentica del contratto di rete secondo la disciplina del presente atto. In particolare, il contratto di rete può essere firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005. Ai fini dell'acquisto della soggettività giuridica il contratto deve, però, essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005. Il contratto di rete deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”

11.1.11 Mandato.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed f) del Codice, già costituiti devono produrre, a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale e l'atto costitutivo dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, anche



nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale e l'atto costitutivo, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto di appalto.

I raggruppamenti temporanei costituendi e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti devono presentare la dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o costituendi contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi appositamente ed espressamente indicato.

Per le reti dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, qualora il contratto di rete sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005, è sufficiente il mandato in esso disciplinato. Nel caso in cui il contratto di rete sia stipulato con mera firma digitale non autentica ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82/2005, è necessario un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata ex articolo 25 del Decreto legislativo n. 82/2005 da allegare alla copia autentica del contratto di rete.

Per le reti dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, la forma del mandato da allegare unitamente alla copia autentica del contratto di rete può essere alternativamente: a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del Decreto



legislativo n. 82/2005; b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle precedenti nel rispetto di quelle indicate al sub paragrafo del presente atto dedicato alla specifica fattispecie di soggetto concorrente.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” Dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice.

La dichiarazione, resa a pena di esclusione dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio nella procedura, deve indicare quali sono le imprese

consorziate per le quali il consorzio concorre, nonché l’assenza delle situazioni vietate dall’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”.

11.1.12 Dichiarazione relativa ai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del codice.

La dichiarazione, resa a pena di esclusione dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio nella procedura, deve indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, nonché l’assenza delle situazioni vietate dall’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del codice.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”.

11.1.13 Dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari e



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - *Servizio Stazione Unica Appaltante Marche*
soggetti assimilati.

La dichiarazione deve indicare l'assenza delle situazioni vietate dall'articolo 48, comma 7, primo periodo, del codice, e deve essere resa a pena di esclusione da tutti i concorrenti avuto riguardo alla loro natura singola o plurima.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi".

Delibera concernente i consorzi stabili

Il consorzio deve produrre, a pena di esclusione, copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi".

11.1.14 Certificazioni ai fini della riduzione della garanzia provvisoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 7, del Codice, la garanzia provvisoria ed il suo eventuale rinnovo sono ridotte secondo le disposizioni ivi contenute.

La sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere segnalata dal concorrente in sede di offerta il quale deve, altresì, produrre la relativa documentazione in formato elettronico attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*", secondo la seguente disciplina alternativa:

- certificazione con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;



- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra e riportante il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato o approvato, la data del rilascio o approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.;
- dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso dei requisiti in parola, come riportato nella dichiarazione di cui al punto precedente.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, costituiti o costituendi, e soggetti assimilati, il concorrente gode del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun operatore secondo le modalità sopra elencate; in caso di partecipazione in consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del codice e soggetti ad essi assimilati, il concorrente gode del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio ovvero una delle imprese consorziate indicate quale esecutrici sia in possesso della predetta certificazione.

Tale documentazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

11.1.15 Esame degli atti posti a base della procedura.

Dichiarazione firmata in conformità alla disciplina del presente atto, da rendere a pena di esclusione, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati tecnici, amministrativi ed estimativi posti a base della procedura, ivi compresi il presente disciplinare e lo schema di contratto.



Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.1.16 Utilizzo locali ulteriori

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del capitolo 2, paragrafo 2.3 del capitolato speciale, descrittivo e prestazionale con la quale il concorrente è consapevole ed accetta le modalità di esercizio della facoltà ivi prevista.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.1.17 Attestazione Sopralluogo

Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dai soggetti di cui al precedente paragrafo denominato “*Sopralluogo*”.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.1.18 Giudizio dell’operatore economico.

Dichiarazione firmata digitalmente da rendere a pena di esclusione, di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, gli elaborati visionati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.1.19 Costi della sicurezza.



Dichiarazione, firmata digitalmente, da rendere a pena di esclusione, di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, stimandone i relativi costi, di tutti gli obblighi impostigli dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

11.1.20 Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il concorrente deve caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", il Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, secondo il modello reso disponibile dalla SUAM. Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) il documento va caricato congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato.

11.1.21 Procure speciali.

Per i documenti sottoscritti da un procuratore speciale i cui poteri non siano riportati nella certificazione rilasciata della C.C.I.A.A. deve essere prodotta copia della relativa procura speciale, i cui estremi devono essere riportati nel modulo denominato "Documento di Partecipazione".

Eventuali procure speciali vanno inviate e fatte pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata "Eventuali procure".



11.1.22 Documentazione relativa agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione, firmata in conformità alla disciplina del presente atto, attestante la data del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ovvero la data di invio dell’istanza di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La dichiarazione deve essere resa in conformità alle specifiche disposizioni di cui al presente disciplinare.

Si precisa che, in caso di partecipazione alla procedura sulla base dell’istanza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010, l’eventuale aggiudicazione resta subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.1.23 Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Limitatamente al lotto 1, dichiarazione firmata digitalmente da rendere a pena di esclusione, con la quale il concorrente dichiara:



- di essere pienamente consapevole delle clausole e delle condizioni di esecuzione previste dal presente atto in materia sociale, nonché delle relative sanzioni;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare le clausole e le condizioni di esecuzione di cui sopra.

Tale dichiarazione deve essere inviata e fatta pervenire alla SUAM attraverso il Sistema nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.2 Disposizioni particolari sulla documentazione amministrativa da produrre.

Si riportano di seguito alcune disposizioni particolari inerenti specifici e determinati documenti amministrativi ad integrazione della disciplina generale innanzi descritta.

11.2.1 Bollo

I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell’assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il concorrente deve inviare e far pervenire alla SUAM attraverso il Sistema l’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’istanza, e all’offerta economica per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

L’attestazione del pagamento degli oneri di bollo per l’istanza è inserita nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

L’attestazione del pagamento degli oneri di bollo per l’offerta economica è inserita



per ciascun lotto a cui si partecipa nella sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.

11.2.2 Documento di partecipazione alla procedura.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale **costituiti** e i soggetti assimilati, l’istanza deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto dal soggetto mandatario secondo la disciplina del presente atto.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale **costituendi** e i soggetti assimilati, l’istanza deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto.

Per i **consorzi** di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice e i soggetti assimilati, l’istanza deve essere sottoscritta in conformità alla disciplina del presente atto dal consorzio medesimo.

11.2.3 DGUE, dichiarazioni ulteriori e “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale, **costituiti o costituendi**, e i soggetti assimilati, il DGUE e le dichiarazioni devono essere rese ed il “patto” deve essere sottoscritto in conformità alla disciplina del presente atto da tutti gli operatori economici componenti il soggetto plurimo secondo la disciplina del presente atto.

Per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice e i soggetti ad essi assimilati, il DGUE e le dichiarazioni devono essere rese ed il “patto” deve



essere sottoscritto dal consorzio medesimo e da tutte le consorziate indicate quali concorrenti secondo la disciplina del presente atto.

11.2.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Le dichiarazioni concernenti i bilanci, nonché quelle ulteriori inerenti il requisito connesso con il fatturato, devono essere presentate con riferimento a tutti gli operatori economici singoli che, comunque, prendono parte al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettere e) del codice ovvero ad altri soggetti plurimi ad essi assimilati, costituendi o costituiti. In caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'articolo 45, comma 2, del codice, nonché di soggetti ad essi assimilati, le dichiarazioni devono essere presentate con riferimento al consorzio medesimo. Le dichiarazioni in parola devono essere correlate alla disciplina dello specifico requisito prescelto dal partecipante tra quelli previsti dal presente atto.

11.2.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Le dichiarazioni connesse al requisito relativo alla somma degli importi delle prestazioni elencate devono essere presentate con riferimento a tutti gli operatori economici singoli che, comunque, prendono parte al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e) del codice ovvero a tutti i soggetti plurimi ad essi assimilati, costituendi o costituiti.

11.2.6 Garanzia provvisoria

Deve essere presentata una garanzia distinta e autonoma per ciascun lotto per cui si intende concorrere con validità pari ad un numero di giorni naturali e consecutivi non inferiore a 270 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e di importo pari al 2% di quello del lotto interessato



come indicato nel presente atto al netto di IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza.

La garanzia deve prevedere altresì la possibilità di rinnovo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia, prestata a favore della Regione Marche – Servizio Stazione Unica Appaltante Marche, viene escussa in tutti i casi in cui si verifichi la mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario, ivi compresi il rifiuto, il mancato possesso o la mancata comprova dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale.

Nel caso in cui la garanzia sia costituita in contanti, il relativo versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario presso **UBI BANCA S.P.A - VIA MARSALA 60121 ANCONA** - IBAN: IT 93S031110260000000003740. In tale caso deve essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Nel caso in cui la garanzia sia costituita in titoli del debito pubblico deve essere presentato originale o copia autentica del titolo secondo la disciplina del presente atto.

Nel caso di partecipazione a più lotti e in cui la garanzia sia costituita mediante fideiussione il concorrente può:

- presentare tante polizze quanti sono i lotti cui intende partecipare, ognuna delle quali commisurata all'importo a base di gara del singolo lotto;
- presentare un'unica polizza che preveda espressamente l'escussione autonoma in ragione del singolo lotto garantito, commisurata all'importo complessivo dei lotti per i quali il concorrente partecipa. In tale ipotesi la



medesima polizza deve essere caricata a sistema nella sezione denominata
“Documentazione amministrativa di lotto” di tutti i lotti a cui si partecipa.

La garanzia costituita mediante fideiussione deve essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito o assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la SUAM si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente i predetti istituti circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla suddetta autodichiarazione, la garanzia fideiussoria deve essere corredata da idonea dichiarazione ai sensi del CAD inerente l'autenticazione di firma del sottoscrittore. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione, si precisa che, ove la garanzia a corredo dell'offerta ne fosse sprovvista, la SUAM provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

L'impegno a favore dei contraenti, rilasciato dal fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993) di cui all'articolo 93, comma 8, del codice, per la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del codice, può essere contenuto eventualmente anche all'interno della garanzia a corredo dell'offerta. Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale,



costituiti o costituendi, e soggetti assimilati, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento o il consorzio ovvero il soggetto ad essi assimilato.

11.3 Fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà produrre, mediante inserimento nella busta digitale “A”, i documenti di cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016.

Per quanto riguarda le situazioni di fallimento e di concordato con continuità aziendale si richiama la disciplina di cui all’articolo 110 comma 3, comma 4, 1° periodo, e comma 5 del Codice.

Limitatamente ai casi in cui la disciplina si estende anche ai soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura, il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, “per quanto a propria conoscenza”, i soggetti in parola non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

Ai fini della verifica, per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di che trattasi devono essere rese da entrambi i suddetti soci. In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente sotto paragrafo, per soggetti interessati si intendono gli institori, gli amministratori, i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano



configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

11.4 Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire a SUAM attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire a SUAM attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi", copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire a SUAM attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi" copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice,



dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

11.5 Offerta Tecnica

La documentazione costituente l'offerta tecnica è, per entrambi i lotti oggetto della presente procedura, quella descritta nell'elaborato progettuale denominato "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" posto a base di gara, nonché quella ulteriore descritta di seguito.

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve inviare e fare pervenire alla SUAM attraverso il Sistema un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:

Invio attraverso il Sistema della "Relazione Tecnica", denominata "*Documentazione Offerta Tecnica*", sottoscritta digitalmente, redatta in conformità all'articolazione in paragrafi e sotto paragrafi di seguito disciplinata per lotto 1 e per il lotto 2.

Il concorrente potrà, altresì, inviare, in aggiunta a quanto sopra, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione tecnica", una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti eccetera.

La Relazione Tecnica e ogni altra documentazione tecnica a corredo dell'offerta, devono, a **pena di esclusione** dalla gara, essere sottoscritte con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;



- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure" specifica documentazione probatoria come previsto dal presente atto.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare.

La presenza nella documentazione che compone l'"Offerta Tecnica" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

11.5.1 Lotto 1

La documentazione costituente l'offerta tecnica, compilata tenendo conto anche di quanto previsto nell'elaborato progettuale denominato "Capitolato speciale descrittivo



e prestazionale” posto a base di gara, con particolare riferimento alla disciplina di cui al capitolo II – Gestione del servizio, è la seguente:

- relazione tecnica costituita dai seguenti paragrafi e sotto paragrafi

Paragrafi e sotto paragrafi della relazione tecnica	
1	Progetto complessivo del servizio per il soddisfacimento delle esigenze indicate nel capitolato
1.1	ottimizzazione del front-office in merito alla turnistica
1.2	organizzazione e strutturazione delle funzioni di help desk
1.3	metodologie per la omogeneizzazione dei comportamenti, ivi compresa quella tra le due sedi call-center di Pesaro e Fermo
1.4	metodologie e soluzioni per la gestione e smaltimento dei 'recall'
2	Completezza, qualità e attinenza del programma formativo del personale del Call Center (piano di formazione permanente)
3	Qualità ed efficacia delle soluzioni di pianificazione e autocontrollo del Back-office e gestione agende
4	Qualità del programma di lavoro protetto
4.1	soluzioni organizzative proposte per l'esecuzione del servizio mediante lavoratori disabili nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara
4.2	dimora abituale del personale adibito all'espletamento dell'appalto
5	Profili professionali delle risorse umane impiegate
6	Qualità Servizio di Sicurezza e Controllo accessi
7	Qualità e funzionalità dei locali della sede di Pesaro
8	Condizioni migliorative del progetto
8.1	Possesso della certificazione ai sensi della norma UNI EN 15838:2010 (Centri di contatto - Requisiti del servizio)
8.2	Possesso Certificazione ISO 9001
8.3	Possesso della certificazione ai sensi della SA 8000:2008 (Responsabilità sociale d'impresa)
8.4	Soluzioni migliorative relative a giornate di formazione annue erogate ad operatori dell'Azienda Committente

Nessun altro documento, al di fuori di quanto richiesto precedentemente e facente parte dell'offerta tecnica, sarà preso in considerazione dalla Commissione per una eventuale valutazione della qualità dell'offerta.

11.5.2 Lotto 2

La documentazione costituente l'offerta tecnica, compilata tenendo conto anche di quanto previsto nell'elaborato progettuale denominato “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” posto a base di gara, con particolare riferimento alla disciplina di cui al capitolo 5 – Project Management, è la seguente:

- relazione tecnica costituita dai seguenti paragrafi e sotto paragrafi



Paragrafi e sotto paragrafi della relazione tecnica	
1	Progetto complessivo del servizio per il soddisfacimento delle esigenze indicate nel capitolato
1.1	Organizzazione generale del servizio
1.2	Comprensione e adeguatezza dell'offerta al contesto
1.3	Piano di evoluzione dell'infrastruttura tecnologica
1.4	Organizzazione dei servizi di continuità operativa
1.5	Caratteristiche delle componenti HW/SW offerte
1.6	Soluzioni offerte per la gestione del call-center
1.7	Piano di integrazione con la rete ASUR
1.8	Progetto di migrazione dell'infrastruttura tecnologica
1.9	Livello di conformità a norme e standard
2	Progetto del nuovo DWH
3	Evoluzione nuovi canali prenotazione
4	Manutenzione e assistenza
4.1	Strumenti utilizzati per la manutenzione e sviluppo del software
4.2	Qualità ed organizzazione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica
5	Figure professionali e formazione
5.1	Qualità e tempi del piano di formazione degli operatori
5.2	Adeguatezza delle figure professionali impiegate
6	Servizi aggiuntivi e/o migliorativi che il Aggiudicatario si impegna ad effettuare rispetto a quanto richiesto dal Capitolato speciale
7	Livelli di servizio (SLA)

Nessun altro documento, al di fuori di quanto richiesto precedentemente e facente parte dell'offerta tecnica, sarà preso in considerazione dalla Commissione per una eventuale valutazione della qualità dell'offerta.

11.6 Offerta Economica

11.6.1 Lotto 1

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede Legale del concorrente, e l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 270 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta

Alla dichiarazione di offerta dovrà essere allegato un prospetto di offerta indicante:

- Voce 1: corrispettivo dell'importo unitario offerto delle chiamate servite in ingresso (entrantanti) a call-center per l'espletamento del servizio così come descritto nel Capitolato speciale – il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo



unitario a base di gara indicato nell'elaborato PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 1, voce 1) – offerte superiori saranno escluse;

- Voce 2: corrispettivo dell'importo unitario offerto delle chiamate in uscita (uscanti) inerenti le due tipologie di "RECALL" per singolo contatto richiamato – il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo unitario a base di gara indicato nell'elaborato PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 1, voce 2) – offerte superiori saranno escluse;

- Voce 3: importo complessivo offerto dell'appalto comprensivo di tutte le voci sopra elencate, IVA esclusa, così calcolato:

(importo unitario Voce 1 x massimale numero chiamate x 5 anni) + (importo unitario Voce 2 x massimale chiamate RECALL X 5 anni) - il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo totale a base di gara indicato nell'elaborato PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 1, voce 3) – offerte superiori saranno escluse;

- Voce 4: aliquota IVA;
- Voce 5: importo complessivo offerto dell'appalto comprensivo di tutte le voci sopra elencate, IVA inclusa;
- Voce 6: Percentuale di sconto offerta (S1) rispetto all'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, calcolata secondo la seguente formula:

$$S1 = [1 - (\text{Voce 3} / 13.750.000,00)] \times 100;$$

Ai fini di una corretta, consapevole e congrua formulazione dell'offerta si precisa che la fase di esecuzione della procedura in parola è retta da una disciplina contrattuale che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del codice prevede che



volumi superiori al 10% sia in ingresso che in uscita, rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, verranno remunerati a misura con un valore pari al 95% di quello offerto, sia per la Voce 1 che per la Voce 2. Si ricorda che, in forza della medesima disciplina contrattuale, volumi superiori al 10% devono essere autorizzati dalla Direzione della Esecuzione del Contratto.

Nell'Offerta economica, il concorrente dovrà, infine:

- indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Decreto legislativo n. 50/2016;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara.

11.6.2 **Lotto 2**

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede Legale della concorrente, e l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 270 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Alla dichiarazione di offerta dovrà essere allegato un prospetto di offerta indicante:

- Voce 1: corrispettivo dell'importo annuale per il servizio di manutenzione del software – il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo a base di gara indicato nell'elaborato **PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 2, voce 1)** – offerte superiori saranno escluse;
- Voce 2: corrispettivo dell'importo annuale per il servizio di manutenzione dell'infrastruttura, comprensivo della fornitura di nuovi apparati – il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo a base di gara indicato nell'elaborato



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - *Servizio Stazione Unica Appaltante Marche*

PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 2, voce 2) – offerte superiori saranno escluse;

- Voce 3: corrispettivo dell'importo annuale per il servizio di ridefinizione del DATAWAREHOUSE – il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo a base di gara indicato nell'elaborato PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 2, voce 3) – offerte superiori saranno escluse;
- Voce 4: importo complessivo offerto dell'appalto comprensivo di tutte le voci sopra elencate, IVA esclusa, così calcolato:

(importo Voce 1 x 5 anni) + (importo Voce 2 x 5 anni) + (importo Voce 3 x 5 anni) - il prezzo dovrà essere non superiore al rispettivo prezzo totale a base di gara indicato nell'elaborato PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO CUP REGIONALE (Lotto 2, voce 4) – offerte superiori saranno escluse;

- Voce 5: aliquota IVA;
- Voce 6: importo complessivo offerto dell'appalto comprensivo di tutte le voci sopra elencate, IVA inclusa;
- Voce 7: Percentuale di sconto offerta (S1) rispetto all'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, calcolata secondo la seguente formula:

$$S1 = [1 - (\text{Voce 4} / 3.075.000,00)] \times 100.$$

L'offerta economica dovrà, altresì, indicare anche il costo unitario di una giornata di formazione ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.1.4.2 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale.

Nell'Offerta economica, il concorrente dovrà, infine:



- indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Decreto legislativo n. 50/2016;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara.

11.6.3 Disposizioni comuni per la presentazione dell'offerta economica

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla SUAM attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono: inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla SUAM attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente. Il sistema provvede a generare automaticamente l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara.

Il concorrente dovrà formulare l'offerta di prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta predisposto da SUAM in conformità alla disciplina innanzi descritta.

Tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,356).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. Euro 190,3456 viene troncato in Euro 190,345).

L'Offerta Economica relativa a ciascun singolo Lotto per il quale si presenta offerta dovrà essere, pena l'esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale:



- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure" apposita documentazione probatoria come previsto dal presente atto.

12 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

12.1 Disposizioni generali

Le successive disposizioni disciplinano l'aggiudicazione di ogni singolo lotto componente la procedura.

La SUAM e il committente si riservano, con riferimento al singolo lotto e nell'ambito delle proprie competenze, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna



offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del codice; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione; e) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto.

Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice.

La SUAM si riserva di provvedere in autotutela alla revoca dell'intera procedura qualora le offerte valide non coprano tutti i lotti banditi.

12.2 Nomina Commissione giudicatrice e sedute

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

SUAM nomina una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.

Nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, i membri della Commissione saranno scelti secondo le modalità indicate nel provvedimento di avvio n. 25 del 21 novembre 2017 pubblicato sul sito internet <http://www.regione.marche.it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 18/01/2018, con inizio alle ore 10:00, dalla Commissione giudicatrice all'uopo nominata che si riunirà presso gli



uffici della Regione Marche – Servizio Stazione Unica Appaltante, via Palestro, 10 – 60122 – Ancona, e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte ed il fatto che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel presente atto, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) successivamente la Commissione giudicatrice procederà attraverso il Sistema all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse e bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione giudicatrice, né a SUAM, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, secondo la disciplina del presente atto, a tutte le attività propedeutiche all'apertura dell'Offerta tecnica e



dell'Offerta economica.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità "essenziale" degli elementi e del DGUE (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica), il responsabile del procedimento di affidamento assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

SUAM e per essa il responsabile del procedimento di affidamento potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle potenzialmente soggette a sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei requisiti economico-finanziari e tecnico e professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del



codice del processo amministrativo, verranno pubblicati nei modi e nelle forme dovute agli atti di cui all'art. 29 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività sarà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a:

- verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche e dei requisiti dichiarati nell'Offerta Tecnica con quelli minimi previsti nei Capitolati speciali, descrittivi e prestazionali, a pena d'esclusione. La mancanza di anche uno solo dei requisiti minimi richiesti determinerà l'esclusione del concorrente;

- verificare la conformità della documentazione a supporto delle Offerte tecniche alle condizioni di cui al presente atto, nonché la rispondenza delle caratteristiche migliorative dichiarate nell'Offerta Tecnica;

si evidenzia che, in caso di assenza della documentazione tecnica richiesta per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi previsti dai Capitolati speciali, descrittivi e prestazionali, nonché in caso di mancata comprova del possesso dei detti requisiti minimi, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Si specifica, inoltre, che in caso di assenza della documentazione relativa alle caratteristiche migliorative, nonché in caso di mancata comprova del possesso delle



caratteristiche migliorative offerte, non si procederà all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del "punteggio tecnico" sulla base della disciplina descritta dal presente atto.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto, alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) il "punteggio tecnico" precedentemente attribuito;
- b) i prezzi offerti in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche.

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà:

1. all'esame e verifica per ciascun lotto delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. all'attribuzione del punteggio economico;
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte tecniche ed economiche, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta;
5. alla formazione della graduatoria provvisoria di merito;



6. in caso di parità in graduatoria, se le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica presso la sede di SUAM; le modalità saranno successivamente definite da SUAM;

7. alla verifica, attraverso il meccanismo automatico previsto dal Sistema, della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione giudicatrice comunica al Responsabile del procedimento di affidamento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.

Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione giudicatrice nominata e del gruppo di progettazione tecnico-estimativa incaricato. Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Commissione giudicatrice procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o



esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

In successiva seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente resa nota secondo le modalità del presente atto, la Commissione giudicatrice, assistita dal seggio di gara, comunica l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formula la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara.

12.3 Adempimenti di aggiudicazione

Il responsabile del procedimento di affidamento propone l'aggiudicazione entro 165 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il dirigente della SUAM adotta il provvedimento di aggiudicazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.

L'aggiudicazione efficace è definita entro 90 giorni dalla determinazione dell'aggiudicazione. Si precisa, al riguardo, che qualora nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del codice dovesse emergere la pendenza di un procedimento di cui al medesimo articolo 80, comma 2, del codice, la SUAM procede a dare comunicazione al giudice competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

13 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA

13.1 Disposizioni generali.

Prima dell'aggiudicazione di ogni Lotto funzionale o prestazionale, SUAM procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7 e 85, comma 5, del Decreto legislativo n. 50/2016. Il presente capitolo disciplina, ai sensi degli articoli 83, comma 7, del Codice, la documentazione utile per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica



e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale previsti per la partecipazione alla procedura.

La documentazione utile per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale previsti per la partecipazione alla procedura è la seguente.

13.1.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

A) dichiarazione firmata digitalmente e resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale e specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente; ovvero copia dei bilanci consuntivi con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. I soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 Codice civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale che assumono responsabilità solidale con il concorrente in ordine alla indicazione e



quantificazione dei predetti requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati; ovvero copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf; ovvero i certificati costituenti la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnica e professionale secondo la disciplina del presente atto e complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

B) Copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi della specifica disciplina del presente atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati e completi della documentazione comprovante l'avvenuto deposito, relativi agli esercizi finanziari di cui al Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato (con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia del requisito da comprovare) dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf.; i soggetti che non sono obbligati al rispetto degli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 Codice civile, sono tenuti a produrre una relazione rilasciata, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale che assumono responsabilità solidale



con il concorrente in ordine alla indicazione e quantificazione dei predetti requisiti ed al loro riferimento con gli atti contabili depositati.

13.1.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.

A) Nel caso di prestazioni per privati, la documentazione necessaria è costituita da certificazioni rilasciate e vistate dal committente che, pena la loro inammissibilità, devono: a) descrivere l'oggetto del contratto cui si riferiscono e le conseguenti prestazioni; b) indicare le date di inizio e termine delle attività; c) indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono; d) indicare espressamente la regolare esecuzione delle attività certificate. In alternativa alla predetta documentazione e, comunque, solo in caso di sua comprovata impossibilità, il concorrente può produrre copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi della specifica disciplina del presente atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dei contratti stipulati per le prestazioni rese e delle relative fatture emesse e quietanzate ovvero di qualsiasi documentazione atta a comprovare l'avvenuta regolare prestazione nei termini richiesti dal presente disciplinare dal punto di vista dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

B) Nel caso di prestazioni rese a favore di soggetti pubblici la documentazione di prova è costituita da fatture relative alla avvenuta esecuzione della prestazione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui essa si riferisce, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per SUAM la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità di tale documentazione.

Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n.



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - *Servizio Stazione Unica Appaltante Marche*
445/2000.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato dal Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

La verifica del possesso dei requisiti di che trattasi avverrà mediante ricorso al sistema "AVCPass". Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita nei termini e nei modi previsti dalle regole di funzionamento del sistema "AVCPass", ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Decreto legislativo n. 50/2016.

SUAM si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di decertificazione, di chiedere eventuale documentazione ritenuta utile direttamente all'operatore economico interessato il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il Sistema nell'apposita sezione o mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.suam@emarche.it.

SUAM si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

È in facoltà di SUAM chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.



Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori economici (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. La dichiarazione, da produrre entro 15 giorni dal verificarsi della condizione, deve essere resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, secondo le modalità previste dal presente dal presente atto.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo", nel "Documento di Partecipazione" e nella modulistica eventualmente utilizzata, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

SUAM si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

14 ONERI DOCUMENTALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il presente capitolo disciplina le carenze documentali, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, commi 8 e 9, del codice.

A tali fini, si precisa che la SUAM baserà le proprie determinazioni sui principi desumibili dalla determinazione dell'ANAC n. 1 in data 8/1/2015 e dal successivo



comunicato del Presidente dell'ANAC in data 25/3/2015, in quanto applicabili rispetto alla nuova disciplina del codice.

Costituisce, comunque, carenza insanabile la mancata osservanza delle disposizioni del presente atto in materia di sottoscrizione.

15 ACCESSO

15.1 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente è tenuto, in conformità e nei limiti di quanto previsto nel presente atto, a dichiarare, sia in sede di offerta, sia nelle giustificazioni prodotte nel caso di una eventuale offerta anomala, le parti contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi, indicandole analiticamente. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata ed il concorrente deve allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

La SUAM in ragione di quanto dichiarato dal concorrente procede ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

15.2 Dati giudiziari e annotazioni sul Casellario informatico dell'ANAC.

Sono sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario informatico istituito presso l'ANAC ai sensi e per gli effetti del codice e del Regolamento.

16 TUTELA DELLA PRIVACY

16.1 Introduzione

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, (nel prosieguo indicato come "Legge sulla privacy"), la SUAM fornisce le seguenti



informazioni sul trattamento dei dati personali resi nell'ambito della procedura.

16.2 Finalità del trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti dalla SUAM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle idoneità di ordine generale e professionale, nonché delle capacità economiche e finanziarie e tecniche e professionali dei concorrenti richieste per l'esecuzione della prestazione, per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla SUAM ai fini della stipula del contratto con gli enti aderenti, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla SUAM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

16.3 Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla SUAM potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

16.4 Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge sulla privacy.

16.5 Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SUAM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e



telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

16.6 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere: a) trattati dal personale della SUAM che cura la procedura o da quello in forza ad altri uffici della Regione Marche o degli enti aderenti che svolgono attività ad essa attinente o attività per fini di studio e statistici; b) comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza ai soggetti di cui sopra in ordine alla procedura o per studi di settore o fini statistici; c) comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte degli organismi preposti all'aggiudicazione, all'esecuzione ed al collaudo delle prestazioni oggetto della procedura; d) comunicati, ricorrendone le condizioni, ad uffici dell'amministrazione dello Stato per fini normativamente previsti; e) comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 53 del codice. Con specifica dichiarazione di cui al presente disciplinare, ciascun concorrente potrà segnalare di NON autorizzare l'accesso alle giustificazioni delle offerte eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'accesso sarà consentito nei soli casi di cui all'articolo 53, comma 6, del codice. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la SUAM consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia del documento contenente le giustificazioni dei prezzi. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito solo nel rispetto dei termini indicati all'articolo 53, comma 2, lettere c) e d),



del codice; f) comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dai comunicati e dai provvedimenti dalla stessa assunti in forza dell'articolo 213 del codice.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della procedura, potranno essere diffusi tramite i siti internet ufficiali della SUAM, della Regione Marche e degli enti aderenti, anche in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

16.7 Diritti del concorrente interessato.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla privacy.

16.8 Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 3/9 - Ancona, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla privacy.

17 REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte



quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, SUAM segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, SUAM, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese



legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.